

Le inaccettabili violenze subite dai detenuti rinchiusi in alcune strutture carcerarie hanno offerto lo spunto per riflettere su temi di assoluto interesse etico oltre che giuridico. A fronte di buone pratiche, riscontrate in specifici ambiti penitenziari, permangono ancora, nella maggior parte di questi luoghi, deficienze organizzative, strutturali e dello stesso personale non sempre dotato della necessaria formazione. L'eccessivo sovraffollamento delle carceri e l'assenza, in numerosi casi, della doverosa assistenza sanitaria e psicologica a favore dei ristretti, hanno condotto la Corte europea dei diritti dell'uomo a infliggere pesanti condanne al nostro Paese. I saggi contenuti nel volume dedicano ampio spazio alle indispensabili riforme che, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti da un'equilibrata giurisprudenza costituzionale, potranno tendere il sistema carcerario compatibile con i principi di fondo del nostro ordinamento costituzionale.


Lorenzo Chieffi è professore ordinario di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 2004 al 2012, ha diretto il Dipartimento di Giurisprudenza dal 2016 al 2022. Componente del Consiglio direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica di Napoli, è autore di 120 lavori tra monografie e articoli. Ha curato la pubblicazione di ventitré volumi collettanei con cui sono stati affrontati i principali temi al centro del dibattito bioetico.

SALUTE E DIGNITÀ UMANA IN CARCERE

ORIENTAMENTI BIOETICI
A CURA DI LORENZO CHIEFFI

LORENZO CHIEFFI (A CURA DI) SALUTE E DIGNITÀ UMANA IN CARCERE

QUADERNI DI BIOETICA (NUOVA SERIE) 22 MIMESIS




MIMESIS
QUADERNI DI BIOETICA


CENTRO
INTERUNIVERSITARIO
DI RICERCA BIOETICA

Mimesis Edizioni
Centro Interuniversitario
di Ricerca Bioetica
www.mimesisedizioni.it

32,00 euro



MIMESIS / QUADERNI DI BIOETICA

N. 22 (Nuova serie)

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA BIOETICA

Sede (Direzione e Segreteria):

AOU Federico II Edificio 20, piano I – Via Pansini 5 – 80131 Napoli

Sala riunioni degli organi collegiali:

Cortile delle Statue, Via Mezzocannone, 8 – 80134 Napoli

UNIVERSITÀ CONVENZIONATE E ADERENTI: Università degli Studi di Napoli Federico II, Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – Sez. S. Tommaso, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale', Università degli Studi Parthenope, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio.

DIRETTORE: Andrea Patroni Griffi

VICE DIRETTORE: Giuliana Valerio

CONSIGLIO DIRETTIVO: R. Bonito Oliva; P. Buono; L. Canzoniero; G. Carillo; C. Casella; A. Cavaliere; L. Chieffi; A. Cusano; L. D'Alessandro; M. del Tufo; P. Giustiniani; V. Ivone; F. M. Lucrezi; C. Matarazzo; E. Mazzarella; V. Nigro; A. Papa; A. Patroni Griffi; S. Purcaro; N. Rotundo; G.F. Russo; G. Sciancalepore; A. Tartaglia Polcini.

COMMISSIONE SCIENTIFICA: P. Amodio; C. Bianco; G. Capo; V. Carofalo; G. Castaldo; A. Cesaro; N. Colacurci; C. De Angelo; F. De Vita; F. del Pizzo; F. Galgano; L. Gatt; C. Ghidini; E. Imparato; L. Kalb; S. Marotta; F. Mazzeo; F. Russo; D. Scarpato; G. Vacchiano; G. Valerio; V. Verdicchio; V. Zambrano; I. Zechino; M. C. Zurlo.

MEMBRI COOPTATI NELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA: G. Aliotta; C. Buccelli; G. Cacciatore; G. Cantillo; E. D'Antuono; E. Di Salvo; L. Ferraro; A. Lepre; G. Lissa; C. Polito; L. Romano; G. Rossi; A. Russo; P. Stanzione; A.M. Valentino; M. Villone.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDIOSI AFFERENTI E ADERENTI: R. Catalano; S. Prisco; R. Prodomo; E. Tagliatela.




COMITATO CONSULTIVO





G. Attademo; R. Landolfi; F. Miano; P. Valerio

'QUADERNI DI BIOETICA' NUOVA SERIE

DIRETTORI: Claudio Buccelli, Lorenzo Chieffi, Enrico Di Salvo, Giuseppe Lissa, Andrea Patroni Griffi

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE: X. Bloy (Université Toulouse Capitole) A. Bondolfi (Université de Genève); D. Borrillo (CNRS-CERSA, Université Paris II); A. Carmi (Chairholder of the Unesco Chair in Bioethics); S. Gandolfi Dallari (USP-Universidade de São Paulo); J. R. Salcedo Hernández (Universidad de Murcia); A. Mordechai Rabello (Università di Gerusalemme e di Safed); J. Robelin (Université de Nice Sophia Antipolis).









SALUTE E DIGNITÀ UMANA IN CARCERE

Orientamenti bioetici

a cura di
Lorenzo Chieffi



 MIMESIS



Il volume, pubblicato con il contributo del CIRB-Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica di Napoli, raccoglie i risultati di un progetto di ricerca promosso da quest'ultimo e del progetto Pro-Human Biolaw - El Bioderecho como herramienta global para la protección de los derechos humanos, realizzato nell'ambito dell'ERASMUS+ Acción K2 de Desarrollo de Capacidades – Diseño Curricular (R8 – Latinoamérica), Ref. 609979-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Collana: *Quaderni di bioetica*, n. 22
Isbn: 9791222302713

© 2023 – MIM EDIZIONI SRL
Piazza Don Enrico Mapelli 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 21100089



INDICE

INTRODUZIONE

<i>Lorenzo Chieffi</i> UMANIZZAZIONE DELLA PENA E RISPETTO DELLA DIGNITÀ IN CARCERE	13
--	----

CAPITOLO PRIMO SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE NEI LUOGHI DI DETENZIONE


<i>Luigi Kalb</i> LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE A FAVORE DEI DETENUTI NELL'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	43
--	----

<i>Vitulia Ivone</i> I FRAGILI CONTORNI DEL DIRITTO ALLA SALUTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	67
---	----

<i>Giovanni Chiola</i> L'INSUFFICIENZA DEL RICOVERO NELLE REMS E LA COMPRESSIONE DELLA DIGNITÀ DEGLI AUTORI DI REATO CON PATOLOGIA PSICHIATRICA	87
---	----

<i>Gianpiero Coletta</i> IL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO IN ITALIA E LE STRATEGIE ADOTTATE PER CERCARE DI RISOLVERLO	101
--	-----

<i>Francesca Di Lella</i> IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO QUALE PRESIDIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITÀ DEI DETENUTI	119
---	-----



<i>Andreina Alfieri, Ferdinando Ivano Ambra, Filomena Mazzeo, Maria Luisa Iavarone, Pasqualina Buono</i> SALUTE ED ATTIVITÀ FISICA NELLE CARCERI ITALIANE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: "LE VOCI DI DENTRO". UNA INDAGINE MULTIDISCIPLINARE TRA FATTORI DI RISCHIO E FATTORI DI PROTEZIONE PER IL BENESSERE E LA SALUTE IN CONTESTI DI ESECUZIONE PENALE	133
--	-----

CAPITOLO SECONDO GENITORIALITÀ IN CARCERE E TUTELA DEI MINORI

<i>Marianna Pignata</i> (P)RECLUSE. DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEI FRENOCOMI GIUDIZIARI TRA OTTO E NOVECENTO	145
<i>Paolo Siani</i> BAMBINI INNOCENTI IN CARCERE CON LE LORO MAMME: TRA LIBERTÀ E LEGAME MATERNO	163
<i>Francesco Rossi</i> FIGLI MINORI E MADRI DETENUTE. ALLA RICERCA DEL BEST INTEREST OF THE CHILD	173
<i>Roberta Catalano</i> FILIAZIONE E STATO DI DETENZIONE	185
<i>Francesco Lucrezi</i> IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO. IL CASO DI YIGAL AMIR	201
<i>Gianluca Guida, Alessia Maccaro</i> I DIRITTI DEI MINORI DETENUTI	217

CAPITOLO TERZO
IDENTITÀ DI GENERE E DETENZIONE

*Alexander Hochdorn, Rafael Oliveira, Roberto Vitelli, Paolo Cottone,
Daniela Falanga, Fabio Iglesias, Paolo Valerio*
ISTITUZIONI TOTALI, PROCESSI DI ESCLUSIONE E POLITICHE DI INCLUSIONE.
FARE, DISFARE E RIFARE GENERE IN CARCERE E OSPEDALE:
UNO STUDIO COMPARATIVO TRA ITALIA E BRASILE 237

*Francesco Garzillo, Alessia Giacomardo, Sara Schetter,
Fabio Schiattarella, Paolo Valerio*
«FORTUNATO», RIFLESSIONI AL MARGINE DELL'ESPERIENZA:
UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER DETENUTI ETERO,
GAY E GENDER DIVERSE NELLA CASA CIRCONDARIALE DI POGGIOREALE 267

Carmela Ferrara, Concetta Sorrentino
IL CARCERE E IL MIO CORPO: DUE PRIGIONI.
ETNOGRAFIA DELLA DETENZIONE TRANS 285

CAPITOLO QUARTO
POLITICHE DI RIEDUCAZIONE E DI INCLUSIONE SOCIALE

Gianluca Gentile
L'INVENZIONE PENITENZIARIA E LA CRISI DELLO STATO SOCIALE 305

Carmen Di Carluccio
AL DI LÀ DELLE SBARRE. RIEDUCARE ATTRAVERSO IL LAVORO 323

Raffaella Cristiano
IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELLE CARCERI 343

Pasquale Giustiniani
DA LUOGO DI DETENZIONE A LUOGO DI REDENZIONE.
UNA PROSPETTIVA DI BIOETICA RELIGIOSA 363

Raffaele Santoro
LE RELIGIONI IN DETENZIONE: FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLE PENE
E DIALOGO INTERCULTURALE 379

CAPITOLO QUINTO
LA CONDIZIONE CARCERARIA
IN UNA PROSPETTIVA COMPARATA

Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz

MORTALIDAD EN EL CONTEXTO PENITENCIARIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL FENÓMENO DEL SUICIDIO 399




Emanuela Furramani

IL REGIME SPECIALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI MASSIMA SICUREZZA
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI IN ALBANIA 415

Rogério Donnini



RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA LESÃO À DIGNIDADE
DOS DETENTOS 431





NOTIZIE SUGLI AUTORI 445







«In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev'essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili»

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), Mursia,
Milano, 1973, 63.





INTRODUZIONE



LORENZO CHIEFFI
UMANIZZAZIONE DELLA PENA
E RISPETTO DELLA DIGNITÀ IN CARCERE

Sommario: 1. Premessa. 2. I progressi garantistici realizzati ai tempi dell'Assemblea Costituente. 3. La salute del detenuto nell'analisi bioetica. 4. L'assistenza psichiatrica per i *rei folli*. 5. Il necessario potenziamento delle REMS. 6. L'eccessivo sovraffollamento delle carceri. 7. Considerazioni conclusive.

1. L'ignobile pestaggio subito nel mese di aprile del 2020 dai detenuti rinchiusi nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ha offerto lo spunto per riflettere su un tema di indubbio interesse etico, oltre che giuridico, relativo alla condizione di quanti sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Lo sdegno provocato dalla orribile *mattanza*¹, compiuta da quanti avrebbero dovuto, al contrario, vigilare sulla incolumità dei reclusi aveva indotto l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e la stessa Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a recarsi personalmente (14 luglio 2021) davanti a questo carcere per esprimere la propria solidarietà nei confronti delle vittime della violenza, di cui emergevano inconfutabili prove acquisite dalle telecamere di video-sorveglianza.

A conferma degli abusi perpetrati sono le stesse indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di questa città della Provincia di Caserta² che ha condotto al rinvio a giudizio di centocin-

1 Così definita dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Sergio Enea. Lo stesso Procuratore della Repubblica, presso questo Tribunale, dott. ssa Maria Antonietta Troncone, aveva condannato, attraverso un comunicato stampa (reperibile all'indirizzo https://www.procurasantamariacapuavetere.it/allegatinews/A_47422.pdf), le «condotte violente, degradanti e inumane», messe in atto dagli agenti di polizia penitenziaria, «contrarie alla dignità e al pudore delle persone recluse».

2 A seguito degli arresti domiciliari decisi a carico del Comandante della polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere, accusato di aver coordinato la

que persone, tra agenti della Polizia penitenziaria e dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) della Campania. L'ipotesi di reato configurata nell'ordinanza è stata quella di aver tenuto una condotta configurante i delitti di tortura³, maltrattamenti, lesioni personali, abuso di autorità, perquisizioni personali arbitrarie, omessa denuncia e cooperazione nell'omicidio colposo ai danni di un detenuto di nazionalità straniera.

L'avvio di questo approfondimento giudiziario ripropone la questione della violenza nelle carceri italiane che aveva, in passato, già provocato numerose condanne a carico del nostro Paese da parte dalla Corte di Strasburgo⁴, per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Per questo giudice sovranazionale, che è ricorso in uno dei casi denunciati ad una sentenza *pilota*⁵, la condizione di particolare vulnerabilità di quanti si trovano «totalmente sotto la responsabilità dello Stato» avrebbe dovuto condurre coloro che sono investiti della custodia a garantire, nonostante le «esigenze della reclusione», una detenzione compatibile con il «rispetto della dignità umana», in modo da scongiurare stati di angoscia e un eccessivo aggravio delle sofferenze.

Proprio partendo da questa deprecabile vicenda campana, il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) di Napoli ha voluto avviare un approfondimento, che ha coinvolto, seguendo le tradizionali prassi, esperti di diverse discipline, umanistiche e scientifiche, per riflettere, anche in una prospettiva comparata, su valori, quali la dignità, l'integrità psico/fisica, l'umanizzazione e capacità rieducativa della pena, che devono inderogabilmente accompagnare l'esistenza di persone assoggettate alla vigilanza dello Stato, soprattutto se appartenenti a categorie considerate più fragili, in quando minori, anziani, donne, disabili, transessuali.

perquisizione straordinaria dei detenuti che poi era degenerata nelle ingiustificate violenze, si pronunciò, seppure in sede cautelare, la Suprema Corte di Cassazione Sez. V, sent. n. 8973/22 del 9 novembre 2021, reperibile all'indirizzo <https://www.giurisprudenzapenale.com/>, confermando la misura in considerazione della gravità dei fatti e del ruolo primario, organizzativo e decisionale, assunto dall'indagato nella vicenda.

3 Cfr. art. 613 bis c.p. introdotto con legge 14 luglio 2017, n. 110.

4 Cfr. Corte EDU, 6 aprile 2000, *Labita c. Italia*, ric. 26772/95; Corte EDU, 18 ottobre 2001, *Indelicato c. Italia*, ric. 31143/96. Per la dottrina cfr. V. ZAGREBELSKY, *Biodiritto e detenzione. Orientamento della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti*, in *BioLaw Journal*, n. 4/2022, 23 ss.

5 Cfr. Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10.

Nel reprimere «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà» (art. 13, 2° co.), il nostro Testo fondamentale esige (art. 27, 2° co.)⁶, invero, a sostegno della sua impostazione personalista, che le pene nella loro esecuzione siano coerenti al «senso di umanità» e possano tendere, qualunque sia la gravità del reato commesso, alla rieducazione del condannato e certamente non alla sua «sopraffazione» o alla «degradazione della personalità»⁷.

L'intento perseguito dal progetto di ricerca che qui si introduce è stato quello di enucleare dai suddetti principi, di derivazione internazionale⁸ e costituzionale, le indispensabili chiavi di lettura che possano

6 Per un approfondito commento dell'art. 27 Cost. cfr. G. FIANDACA, *Commento all'art. 27, comma terzo Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, diretto da G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1991, 222 ss.

7 V. ONIDA, *Carcere e legalità*, in *Dignitas*, n. 11/12, 2002, 20, reperibile all'indirizzo <https://www.sestaopera.it/>. Per la Corte Costituzionale rappresenterebbe una violazione dei propositi garantistici quella pena che, all'opposto, volesse infliggere «inutili e ulteriori» afflittività e limitazioni, in aggiunta alla durezza del regime carcerario (fosse anche del 41-bis, 2° comma, delle norme sull'ordin. penit.) al punto da impedire, ad esempio, qualunque «contatto con le usanze del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni, nel fluire di un tempo della detenzione che trascorre altrimenti in una aspra solitudine» (sent. n. 186/2018, che giudicava illegittimo e eccessivamente afflittivo il divieto imposto al detenuto al 41-bis di procedere alla cottura del cibo in cella). Ad analoga conclusione giungeva questo giudice (sent. n. 197/2021) nel prevedere l'opportunità di consentire agli internati in regime differenziale, sulla base di un progetto rieducativo, lo svolgimento di attività lavorative, in coerenza alla necessaria «socialità ed ai movimenti intra moenia», e soprattutto «in vista dell'obiettivo della risocializzazione».

8 Cfr. art. 9 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 che recita: «no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile»; art. 3 della CEDU del 4 novembre 1950 e art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a norma dei quali «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»; art 10 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1966) che, analogamente, statuisce che «1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana» e inoltre che «3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico»; Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, adottata l'11 gennaio 2006; Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE (2011/2897(RSP)); European Commission, *Recommendation on procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions*,

condurre il legislatore statale a sviluppare le necessarie riforme⁹. Un rinnovamento dell'universo carcerario potrebbe certamente contribuire a porre gli opportuni argini che impediscano il ripetersi degli inqualificabili episodi di violenza e consentano, nel contempo, di migliorare la vivibilità in questi luoghi di detenzione, sull'esempio di modelli pure presenti sul territorio nazionale.

A fronte di buone pratiche, riscontrabili all'interno di alcune case di reclusione, come potrebbero essere quella milanese di Bollate¹⁰ o l'Istituto penale minorile di Nisida¹¹, la cattiva esperienza sammaritana rappresenta, invece, l'*iceberg* di perduranti deficienze, evidenziate in buona parte del sistema penitenziario italiano, di tipo strutturale¹², organizzativo, negli organici attualmente disponibili, per tutte le categorie di personale

Brussel, 8 dicembre 2022, C (2022) 8987 final; Standard minimi di tutela in materia di trattamento penitenziario dei detenuti, le *Mandela Rules*, in ricordo dell'ex Presidente del Sud Africa, Nelson Mandela, approvati dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e giustizia penale il 22 maggio 2015. Per la dottrina cfr. R. CADIN, L. MANCA (a cura di), *I diritti umani dei detenuti tra diritto internazionale ordinamento interno e opinione pubblica*, Napoli, 2016.

- 9 Un'utile rassegna delle problematiche che interessano il sistema carcerario è contenuta nell'*editoriale* di M.P. IADICICCO al n. 4/2022 della rivista *BioLaw Journal* dedicato a *Biodiritto e condizione detentiva*.
- 10 Cfr. L. PAGANO, *Il Direttore. Quarant'anni di lavoro in carcere*, Milano, 2020, 269, che, a riprova del risultato raggiunto dal *progetto Bollate*, riporta il dato positivo delle recidive il cui tasso, «in un orizzonte temporale triennale», è diminuito, «per ogni anno di trattamento», in percentuale maggiore rispetto alle carceri tradizionali. Cfr. anche C. BUCCOLIERO, con S. UCCELLO, *Senza sbarre. Storia di un carcere aperto*, Torino, 2022. Per la ex direttrice del Carcere di reclusione di Bollate (cfr. 32 ss.), questa esperienza positiva, piuttosto che indurre alla edificazione di nuove carceri, che graverebbero eccessivamente sulle finanze dello Stato, dovrebbe spingere le autorità competenti a dedicare maggiore attenzione al miglioramento della vivibilità all'interno delle strutture già esistenti.
- 11 Cfr. P. CIOCIOLA, *Diretto', io andrò in Paradiso. Storie dal carcere minorile di Nisida*, Milano, 2008.
- 12 La Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, situata a pochi metri da un impianto di trattamento di rifiuti e da una discarica coperta, continuava, al momento dei fatti denunciati, a essere carente di alcuni servizi essenziali, a cominciare dall'acqua corrente. Soltanto dopo la visita al carcere di Mario Draghi e di Marta Cartabia, a distanza di 26 anni dall'inaugurazione della struttura, è stato finalmente garantito (dal mese di dicembre 2022) l'allacciamento alla condotta idrica pubblica. In passato il rifornimento idrico era infatti assicurato dall'impiego di cisterne: cfr. *In carcere Santa Maria Capua Vetere ora c'è l'acqua corrente*, 21 dicembre 2022, in <https://www.ansa.it/campania>.

interessate (agenti penitenziari, mediatori, educatori, assistenti sociali), in molti casi prive della necessaria formazione, anche di tipo psicologico, indispensabile per consentire di affrontare le situazioni di emergenza.

Nonostante la dedizione per il proprio lavoro, certamente mostrata dalla gran parte dei dipendenti dell'amministrazione carceraria, costretti per lo più ad acquisire sul campo la necessaria esperienza, le persistenti carenze ancora riscontrabili nei delicati ingranaggi di questo comparto lavorativo, ha condotto, in non pochi casi, a imprevedibili cortocircuiti in grado di condizionare, in peggio, la vita di quanti popolano quotidianamente i luoghi di restrizione.

2. Le evidenti contraddizioni che ancora caratterizzano il nostro sistema carcerario rappresentano un evidente tradimento degli obiettivi perseguiti dai Padri della Repubblica che intendevano ribaltare la connotazione repressiva, afflittiva e intimidatoria affermatasi, nel sistema di esecuzione della pena, durante il regime fascista¹³. Piuttosto che essere considerata come «misura di difesa sociale», diretta a curare e a rieducare il condannato, la sua irrogazione appariva, a quei tempi, piuttosto come «castigo di retribuzione morale»¹⁴.

Nell'intento di rinvenire una mediazione tra le distinte scuole penalistiche di pensiero, quella classica e quella positiva, il Codice Rocco, approvato con il regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, attraverso l'impiego del cosiddetto sistema del *doppio binario*, pervenne infatti a aggravare il portato sanzionatorio della pena, dotandola di una finalità retributiva e oppressiva, attraverso la previsione, in sovrappiù, di «misure di sicurezza detentive comminate a coloro che, riconosciuti colpevoli e condannati, fossero ritenuti anche pericolosi socialmente»¹⁵.

Anche dal punto di vista simbolico, la stessa conformazione architettonica delle carceri, al centro delle città o su piccole isole, sovente nel nostro Mezzogiorno di origine borbonica¹⁶, contribuiva a rafforzare, nella fase di esecuzione della pena, una percezione di soggezione e angoscia.

13 La materia era disciplinata dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787, recante il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

14 O. VOCCA, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Napoli, 2003, 71 nota 84.

15 O. VOCCA, *op. ult. cit.*, 74 ss.

16 Tra le carceri di origine borbonica quello di Santa Maria Capua Vetere ha funzionato fino al 1995; di Avellino, fino al 1987; dell'isola di Santo Stefano, fino al 1965; mentre a Procida ha cessato, invece, di operare nel 1988.

Un'assidua presenza del potere *visibile*¹⁷, soprattutto nelle strutture di detenzione di impianto benthamiano¹⁸, avrebbe reso possibile una attenta sorveglianza del detenuto, privato, nei suoi gesti quotidiani, di qualunque intimità e impedito, in considerazione della conformazione delle celle, di ogni socialità con i compagni.

Di contro a questa impostazione afflittiva e securitaria della pena, nel corso del dibattito in Costituente sull'art. 27 fu proposto di inserire nel testo fondamentale che si andava ad approvare una vibrata condanna all'impiego di «pene crudeli»¹⁹, a cominciare da quelle «corporali», comprensive della «segregazione cellulare», «vitto ridotto a pane e acqua» ovvero delle altre misure dello stesso «genere»²⁰, pure definite dall'on. Marchesi come quelle che «inferiscono sul vivo, non quelle che uccidono»²¹, in ogni caso «lesive della dignità della personalità umana»²².

A conclusione del lungo e vivace dibattito ebbe quindi la meglio la previsione in Costituzione del divieto, di portata certamente più ampia e comprensiva, di trattamenti «contrari al senso di umanità»²³, così da esprimere,

17 S. RODOTÀ, *Foucault e le nuove forme del potere*, Milano, 2011, 59.

18 Si deve a Jeremy Bentham l'ideazione nel 1793 della architettura del *panopticon*. Nel consentire l'isolamento dei detenuti in celle, che impediva qualunque contatto con altri reclusi, tali strutture avrebbero reso possibile un «controllo interno, articolato e dettagliato per rendere visibili coloro che vi si trovano» (M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, tr. it., Torino, 2014, 188), da parte di sorveglianti situati in una torre collocata al centro del perimetro. Per questo Autore, siffatta organizzazione avrebbe contribuito alla «trasformazione degli individui: agire su coloro ch'essa ospita, fornire una presa sulla loro condotta, ricondurre fino a loro gli effetti del potere, offrirli ad una conoscenza, modificarli».

19 On. L. BASSO, in *Atti A.C.*, Prima Sottoc. della Comm. per la Cost., sed. del 19 settembre 1946. Le citazioni dei lavori preparatori della Costituzione sono state tratte dai volumi pubblicati a cura della Camera dei Deputati, Segretariato generale, dal titolo *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, Roma, 1970, e dal sito internet <https://www.nascitacostituzione.It/index.htm>, a cura di F. CALZARETTI.

20 On. L. BASSO, in *Atti A.C.*, Prima Sottoc. della Comm. per la Cost., sed. del 19 settembre 1946.

21 On. C. MARCHESI, in *Atti A.C.*, Prima Sottoc. della Comm. per la Cost., sed. del 19 settembre 1946.

22 On. G. PATRICOLO, in *Atti A.C.*, relazione alla Seconda Sez. della Seconda Sottoc. della Comm. per la Cost., sed. del 12 dicembre 1946.

23 On. MORO, in *Atti A.C.*, Prima Sottoc. della Comm. per la Cost., sed. del 19 settembre 1946 e sed. del 25 gennaio 1947. Di diverso avviso fu invece l'on. G. BETTIOL, in *Att. A.C.*, sed. del 26 marzo 1947, il quale manifestò la sua contrarietà all'inserimento in Costituzione di una espressione di questo genere. Una siffatta previsione avrebbe potuto, per questo Costituente, «dar luogo a pericolosi equivo-

a giudizio dell'on. Leone, «l'ansia della rieducazione» del condannato²⁴ e certamente non l'esclusiva finalità di «espiazione» e di «castigo»²⁵.

In analoga direzione per l'on. Trimarchi²⁶ la pena, oltre a dover «soddisfare alle esigenze della giustizia, della remunerazione, della prevenzione generale», avrebbe dovuto pure «tendere alla rieducazione del reo, dopo che la giustizia sia stata soddisfatta; perché solo allora la pena» avrebbe risposto alle «esigenze per cui essa si giustificava negli ordinamenti civili». Da qui anche l'esigenza, manifestata dall'on. Maffi²⁷, autore di uno specifico emendamento, di procedere ad una riorganizzazione dell'ambiente carcerario, motivo di desolazione, che si caratterizzava per asprezza del trattamento, da cui derivava un'inaccettabile degradazione del condannato, pure se colpevole per gravi delitti. La riforma degli istituti penitenziari, nei quali «in condizioni inumane trova esecuzione la pena», avrebbe infatti creato le precondizioni per «non ostacolare la riabilitazione dell'individuo»²⁸.

L'obiettivo di prevedere pene rispettose del senso di umanità, in ossequio alla promozione della dignità che doveva essere assicurata ad ogni individuo durante il periodo di reclusione, indusse alcuni Costituenti a prevederne una durata massima nel tempo.

ci» e a difficoltà interpretative da parte di entrambe le scuole che si confrontavano nel diritto penale: quella *classica*, diretta a privilegiare la cd. pena/retributiva, e quella *positiva*, più legata alla cd. pena/preventiva.

24 On. G. LEONE, in *Atti A.C.*, sed. del 15 aprile 1947, il quale intendeva manifestare (cfr. *Atti A.C.*, sed. del 27 marzo 1947) «l'ansia di tutte le coscienze civili e cristiane. La pena, se obbedisce a criteri di giustizia, deve anche obbedire a criteri di carità, di fraternità. Ed è bene che la società, nel momento in cui toglie il più alto bene del cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la mano caritatevole, perché sia recuperato, restituito al consorzio umano. (..) Non vi è creatura umana che possa subire da parte della società una condanna fine a se stessa, che pertanto ripudi ogni riflesso di rieducazione».

25 On. G. BASILE, in *Atti A.C.*, sed. del 29 marzo 1947.

26 On. M. TRIMARCHI, in *Atti A.C.*, sed. del 27 marzo 1947.

27 On. F. MAFFI, in *Atti A.C.*, sed. del 15 aprile 1947.

28 On. G. BETTIOL, in *Atti A.C.*, sed. del 26 marzo 1947. Anche per l'on. C. PREZIOSI, in *Atti A.C.*, sed. del 3 marzo 1947, occorreva rivedere il sistema carcerario italiano che, a suo giudizio, avrebbe meritato numerosi «epiteti di vergogna» non solo in quanto «antiquato» ma soprattutto perché «vergognoso». Le carceri, per questo rappresentante del Gruppo Democratico del Lavoro, non dovrebbero «diventare le università del delitto, di tutti i delitti, ma debbono essere un luogo dove il reo possa racchiudersi in se stesso, pentirsi per il delitto e trovare quelle possibilità, attraverso le innovazioni che si potrebbero apportare nel nuovo ordinamento carcerario, che non gli facciano invece – come accade oggi – odiare la società che sembra far di tutto per respingerlo da sé».

Al riguardo, nel corso del dibattito venne presentato un emendamento da parte degli on.li U. Nobile e U. Terracini²⁹ che, nella convinzione della capacità rieducativa della pena, di cui esistevano «sorprendenti» risultati nell'esperienza sovietica, proponeva di prevedere in Costituzione una sua estensione non superiore ai quindici anni, con la conseguenza di pervenire all'abolizione dell'ergastolo, ritenuto ingiustamente afflittivo.

A giudizio dell'on. Fuschini³⁰, che manifestò il suo appoggio alla proposta, l'eventuale superamento di questo limite temporale, nel favorire il «processo di abbruttimento progressivo del detenuto», avrebbe finito per ridimensionare la capacità educativa delle pene.

A conclusione della discussione, respinto l'emendamento, fu invece ritenuto preferibile rinviare la questione alla legislazione penale³¹, giudicata la sede più adatta a circoscrivere gli ambiti temporali della detenzione, riservando al testo costituzionale l'elaborazione dei principi fondamentali della materia.

Tale scelta avrebbe pure evitato una palese incompatibilità con la previsione, in altra disposizione (art. 79 Cost.), della possibile concessione, da parte delle Camere, dell'amnistia e dell'indulto: «con un paio di indulti», affermò con enfasi l'on. Cevolotto³², i quindici anni si sarebbero «ridotti a due o tre soltanto». Piuttosto che definire in modo rigido in Costituzione l'entità massima della detenzione, si sarebbe dovuto piuttosto discutere sulla costruzione di un'adeguata «struttura sociale» e di un «costume, per cui il sistema degli illeciti e delle pene» fosse «configurato in una luce nuova, nell'ambito di una società diversa da quella attuale»³³.

29 Cfr. *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947.

30 Cfr. On. G. FUSCHINI, in *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947, a giudizio del quale la soluzione prospettata avrebbe assicurato maggiore ragionevolezza alla pena così da disvelarne «quel velame moralistico» e di «ritorsione della società di fronte al delitto». Analogo favore per l'emendamento presentato dagli on.li U. NOBILE e U. TERRACINI fu espresso dall'on. O. MASTROJANNI, in *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947, per il quale «la personalità umana, quando è a contatto con tristi ambienti, si corrode, si disgrega, specie se la sensibilità è accentuata».

31 Cfr. on. G. GRASSI, in *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947. Anche per l'on. A. MORO, in *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947, la sede legislativa sarebbe stata certamente la più adatta per definire i limiti temporali della pena, attraverso cui si «realizza un emendamento della personalità umana».

32 On. M. CEVOLOTTO, in *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947.

33 On. A. MORO, in *Atti A.C.*, Comm. per la Cost., sed. del 25 gennaio 1947.

Pur non essendo descritta, nella versione definitiva del Testo fondamentale, la durata della pena, la sua funzione rieducativa avrebbe, in ogni caso, consentito il possibile recupero del condannato e la speranza del suo reinserimento all'interno della collettività.

3. In ossequio ai principi fondamentali elaborati dalla Costituente, ne deriva che in alcun modo la permanenza del detenuto in carcere, per il tempo necessario per l'esecuzione della pena, potrebbe determinare una riduzione della sua assistenza sanitaria, rispetto ai livelli prestazionali di cui dispongono i cittadini *liberi*.

La presenza nei luoghi di reclusione di persone ad *alta vulnerabilità*, determinata generalmente dalle precarie condizioni di salute di partenza, in ragione soprattutto degli stili di vita in precedenza mantenuti (per tossicodipendenza, consumo di alcool, patologie non curate), cui si aggiunge lo stress psicologico (causa di ansia e di assenza di sonno) per essere costretti in spazi ridotti³⁴, dovrebbe, a maggior ragione, condurre coloro che hanno in custodia il recluso ad assicurargli una adeguata e costante assistenza igienica e sanitaria, anche di tipo psicologico, garantendo altresì una corretta alimentazione oltre ad un adeguato esercizio fisico che eviti le conseguenze di una vita sedentaria.

Un'eventuale differenziazione del trattamento assistenziale, in considerazione delle differenti condizioni personali, rappresenterebbe un'inaccettabile discriminazione (art. 3, 1° co. Cost.) e lesione di diritti fondamentali, comprensivi dell'integrità psico/fisica e dignità³⁵, che vengono protetti in Costituzione «attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta in sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale»³⁶.

Nonostante le condizioni di privazione della «maggior parte» della libertà personale³⁷, il detenuto dovrà godere delle garanzie assicurate dall'art. 32

34 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La salute «dentro le mura»*, 27 settembre 2013, 9, reperibile all'indirizzo <https://bioetica.governo.it/>, a giudizio del quale «il livello di salute, ancor prima dell'entrata in carcere, è mediamente inferiore a quello della popolazione generale».

35 Per l'art. 1, co. 1 delle norme sull'ord. pen. (introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354) il trattamento carcerario dovrà conformarsi ai principi di «umanità» e «assicurare il rispetto della dignità della persona».

36 Corte Cost. sent. 26/1999.

37 Per la Corte Cost., sent. n. 349/1993, la reclusione non potrebbe comportare la totale compressione della libertà personale del detenuto, permanendone «sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

Cost., coerentemente alla *complessità* del diritto alla salute che comprende, allo stesso tempo, una configurazione sociale (cd. diritto pretensivo) accanto ad una soggettiva, come diritto di autodeterminare la propria esistenza.

Alla pari di qualunque individuo in stato di libertà, anche il condannato avrà diritto di accedere ai livelli essenziali di assistenza e di disporre liberamente del proprio corpo (cd. *habeas corpus*) potendo rifiutare le cure, dettare le proprie disposizioni terapeutiche attraverso le DAT (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 219/2017³⁸), fino ad accedere all'aiuto al suicidio in presenza delle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019.

Nella stessa direzione, nessuna costrizione potrà essere imposta dallo Stato nei confronti del detenuto che abbia avviato per protesta uno sciopero della fame, da cui potrebbero anche derivare danni irreversibili alla sua salute. Come giustamente dichiarato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), a proposito del caso riguardante l'anarchico Alfredo Cospito, siffatto comportamento, che esprime l'*autodeterminazione* e la *libertà morale* dell'individuo, rappresenta allo stesso tempo una «forma di testimonianza e protesta non violenta a difesa di ideali, diritti, valori e libertà» che andrà «sempre pienamente rispettata»³⁹. Non sarebbero pertanto «ammissibili trattamenti diretti a favorire il benessere fisico del detenuto» che si traducessero in «costrizioni violente»⁴⁰.

La valorizzazione della libertà di ciascun individuo di disporre del proprio corpo rispecchia gli spazi di autonomia pure rinvenibili all'interno del Codice di deontologia medica che impone all'operatore sanitario di astenersi da qualunque iniziativa costringitiva o collaborazione a «procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale», in presenza del rifiuto protratto di alimentarsi opposto dal paziente capace di intendere e di volere (art. 53).

In queste circostanze, il medico, dopo aver informato l'interessato sulle conseguenze che potrebbero derivare per la salute da un diniego «protratto di alimentarsi», dovrà desistere da ogni intervento costringitivo⁴¹.

38 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Risposta ai quesiti del Ministero della Giustizia*, 6 marzo 2023, reperibile all'indirizzo <https://bioetica.governo.it/>.

39 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Risposta ai quesiti del Ministero della Giustizia*, cit.

40 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Risposta ai quesiti del Ministero della Giustizia*, cit.

41 In queste circostanze, anziché costringere il detenuto a nutrirsi contro la sua volontà, occorrerebbe piuttosto, a giudizio di L. CESARIS, *La salute nell'ordinamento penitenziario*, in *Trattato di Biodiritto* diretto da S. Rodotà e P. Zatti, *La responsabilità in medicina*, a cura di A. Belvedere e S. Riondato, vol. VIII.1, Milano, 2011, 1150,

Nell'eventualità che dovesse sopraggiungere, a seguito dell'esercizio di questa «forma di protesta/testimonianza», un aggravamento delle condizioni fisiche per «scompensi organici» e altre gravi patologie, nessun intervento di assistenza, anche di tipo terapeutico, potrebbe quindi essere intrapreso senza il previo consenso dell'interessato⁴².

Soltanto la perdita di coscienza da parte del detenuto, tale da impedirgli di esprimere una volontà contraria, imporrebbe al medico, in presenza di condizioni di urgenza, di «assicurare l'assistenza indispensabile» (art. 36 Cod. deont. Med.).

Più problematica sarebbe invece la soluzione da adottare in presenza di DAT in precedenza dettate e sottoscritte dal detenuto. In questo caso la *delicatezza* e *complessità* della decisione da assumere, a seguito di un imminente pericolo di vita insorto e della perdita di coscienza da parte del detenuto in sciopero della fame, ha spinto il CNB, diviso al suo interno, a non esprimere alcuna posizione ufficiale, limitandosi a illustrare le possibili strade da percorrere⁴³.

Ma al di là di questo caso limite, del rifiuto a ricevere cure, per il giudice delle leggi, senza affatto trascurare le esigenze di sicurezza, «l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive (..) è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana

prestare «ascolto» alle sue «esigenze» e «richieste, garantendo una detenzione “umana”, offrendo realmente sostegno a chi attraverso questi gesti così drammatici non pone in essere un ricatto, ma evidenzia le difficoltà dell'essere ristretto».

42 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Risposta ai quesiti del Ministero della Giustizia*, cit.

43 La maggioranza dei componenti del CNB (Posizione «A») ha votato per la invalidità delle DAT che prevedessero la sospensione di qualunque sostegno vitale (a cominciare dall'alimentazione e idratazione artificiale), in quanto utilizzate «al di fuori della ratio della legge di riferimento» circoscritta ai pazienti in stato vegetativo permanente, orfani di terapie. In queste circostanze, nonostante la presenza di siffatte disposizioni, «il medico sarebbe legittimato a disattenderle in quanto indebitamente condizionate e, dunque, “palesamente incongrue”». Per la Posizione «B» non vi sarebbero invece «motivi giuridicamente e bioeticamente fondati» tali da consentire «la non applicazione della legge n. 219 del 2017 nei confronti della persona detenuta», che abbia intrapreso uno sciopero della fame, con riguardo alla volontà da questa espressa nelle DAT, pure se contraria all'idratazione e alimentazione artificiale. Infine la Posizione «C», pur riconoscendo un'ampia autonomia di decisione all'interessato, ha ritenuto necessario, in considerazione dei diversi bilanciamenti possibili tra i valori coinvolti, un intervento legislativo che fissi i «criteri e il perimetro di eventuali eccezioni» ai possibili contenuti delle DAT: cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Risposta ai quesiti del Ministero della Giustizia*, cit.

e dei suoi diritti»⁴⁴, a cominciare proprio da quello alla salute, che la pena non potrebbe in alcun modo intaccare.

Alla ricerca di un ragionevole punto di equilibrio tra una pluralità di interessi in astratto tra di loro antinomici, l'intento perseguito dalla Consulta è stato principalmente di impedire che le logiche securitarie potessero avere la meglio sulla salvaguardia del *bene salute*.

E così, pure in presenza di una condanna per reati di particolare gravità di individui sottoposti al regime del 41-bis, delle norme sull'ord. penit., o all'ergastolo ostativo, dovrà essere consentito, in assenza di adeguati reparti specialistici presenti nel carcere, il ricovero in strutture di medicina protette, di cui sono dotate alcuni presidi sanitari, ovvero, in alternativa, la detenzione domiciliare (cd. *umanitaria* o *in deroga*) o anche il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, in assenza ovviamente di recidive (art. 147 c.p.)⁴⁵.

Purtuttavia, nonostante la valorizzazione di questo diritto fondamentale da parte della giurisprudenza costituzionale, accompagnata dal progressivo trasferimento⁴⁶ delle competenze dal Ministero della Giustizia al Ministero della salute, al fine di rafforzare le professionalità sanitarie all'interno degli istituti penitenziari e di introdurre una maggiore continuità con il territorio, continuano a permanere numerose criticità in grado di pregiudicare il benessere dei reclusi per una serie di ragioni legate all'inadeguatezza degli organici (medici, infermieri, psicologi) e delle strutture, aggravate da un loro eccessivo sovraffollamento.

La grave crisi sanitaria provocata dalla improvvisa circolazione della epidemia da Covid-19 ha rappresentato una significativa lente di ingrandimento di queste deficienze causa dei ritardi nell'accesso alle prestazioni, principalmente per le lunghe liste di attesa necessarie per accedere alle cure specialistiche⁴⁷.

Una ricorrente incomunicabilità tra area sanitaria, che è naturalmente vocata a privilegiare il benessere del detenuto, e quella preposta al mantenimento della sicurezza interna del carcere, ha sovente rallentato le prese

44 Corte Cost. sent. n. 26/1999. In direzione analoga cfr. anche sent. n. 144/1979.

45 Sul punto cfr. M. MENGOZZI, *Stato di detenzione e libertà di cura*, in *BioLaw Journal*, n. 4/2022, 51.

46 Avviato con la legge n. 419/1998, cui si deve il trasferimento al S.S.N. di tutte le funzioni sanitarie in carcere, e proseguito con il d. lgs. n. 230/1999 (con riguardo alle funzioni relative alle tossicodipendenze), il DPCM dell'1 aprile 2008 (adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007), che disponeva il trasferimento delle funzioni sanitarie dal DAP al Sistema Sanitario Regionale, e portato a compimento con il d. lgs. n. 123/2018.

47 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La salute «dentro le mura»*, cit., 14.

in carico da cui sono derivate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo⁴⁸.

Si aggiunga poi, come ulteriore limite, una persistente disomogeneità dei livelli di assistenza tra le diverse Regioni, che rispecchia anche in ambiente penitenziario le tradizionali asimmetrie territoriali nella erogazione dei servizi sanitari, tra il Nord e il Sud del Paese, da cui derivano differenti diritti di cittadinanza⁴⁹.

Dalla Relazione per l'anno 2021 del Garante dei detenuti campano emerge che, nonostante gli sforzi compiuti per migliorare la vivibilità nelle celle, permangono ritardi nell'adeguamento dei servizi igienici (dalle docce, all'erogazione di acqua calda, alla presenza di impianti di riscaldamento) che vengono assicurati in modo completo soltanto in alcuni istituti⁵⁰.

L'esiguità dei posti letto dedicati alla degenza (55 posti per 6402 reclusi) nei centri clinici (SAI) localizzati nelle carceri napoletane di Poggioreale e di Secondigliano, in assenza di spazi utilizzabili in presidi ospedalieri alternativi, non giudicati idonei per ragioni di sicurezza, ha rappresentato un ulteriore ostacolo alla erogazione della necessaria assistenza⁵¹.

Altrettanto carente è stato l'apporto della medicina preventiva, per consentire *screening* di massa e diagnosi precoci delle patologie più invalidan-

48 Cfr. Corte EDU, sez. II, 7 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05, che ha condannato il nostro Paese per le conseguenze fisiche subite, a causa di un'inadeguata assistenza, da parte di un detenuto ultrasessantenne affetto da paraparesi agli arti inferiori che si accompagnava ad altri disturbi cardiaci e intestinali. Analoghe condanne sono derivate da altre pronunce di questo giudice: Corte EDU, Sez. II, 17 luglio 2012, *Scoppola c. Italia* (no. 4), ric. n. 65050/09; Corte EDU, sez. II, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia* (n. 2), ric. n. 7509/08.

49 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La salute «dentro le mura»*, cit., 13 e M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Napoli, 2011, 119 ss.

50 Da una indagine realizzata a livello nazionale nel 2018, riportata da M. MIRAVALLE-D. RONCO, *La riforma della sanità compie dieci anni: più ombre che luci*, XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, *Un anno in carcere*, aprile 2018, reperibile all'indirizzo <https://www.antigone.it/>, emerge che «nell'8,1 % delle strutture il riscaldamento in cella non è funzionante e nel 43 % delle celle manca l'acqua calda. Nel 58,1 % degli istituti visitati le celle non dispongono di docce e in 4 istituti (il 4,7 %)» è stato «ancora trovato un wc non separato dal resto della cella (...). Nel 41,9 % dei casi non viene garantito accesso settimanale alla palestra e, più in generale, nel 40,7 % degli istituti visitati non tutte le celle sono aperte per almeno 8 ore al giorno», così da costringere i detenuti «a passare gran parte del loro tempo all'interno di spazi al di sotto degli standard minimi».

51 Cfr. GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, *Relazione per l'anno 2021*, reperibile all'indirizzo <https://www.cr.campania.it/>

ti, anche a causa di un difettoso coordinamento tra i «presidi sanitari degli istituti di pena e i Dipartimenti delle Aziende sanitarie»⁵².

Insoddisfacente nella Regione Campania è la rete di telemedicina, che consentirebbe di facilitare il consulto specialistico a distanza riducendo la difficoltà degli spostamenti dei ristretti e dei medici. Scarsamente diffuso è pure l'impiego delle cartelle cliniche e dei fascicoli sanitari informatizzati che dovrebbero facilitare le traduzioni ad altre carceri e la stessa «continuità del rapporto terapeutico»⁵³.

4. In linea con una generale tendenza nazionale, anche nella Regione Campania persistono ritardi nella erogazione di servizi di assistenza *rafforzata* che possano rendere lo stato di reclusione compatibile con l'infermità psichiatrica sopravvenuta, pure nella condizione di *osservandi*, in considerazione della persistente insufficienza delle Sezioni speciali per la salute mentale (Atsm) presenti presso gli istituti penitenziari⁵⁴ (art. 65, delle norme sull'ord. penit. e art. 111, n. 1, D.P.R. n. 230/2000).

L'esiguità e, in altri casi, «fatiscenza dei luoghi», tali da impedire cure adeguate ai cd. *rei folli*⁵⁵, accompagnata dai vuoti nell'organico del personale medico specialistico e paramedico, per carenza di risorse di cui dispongono i servizi psichiatrici territoriali, cui sono affidate le prese in carico⁵⁶, rischiano di accentuare il disagio psichico che, se non tempestivamente governato, potrebbe condurre a gesti estremi di tipo suicidario.

La persistenza di queste insufficienze assistenziali, nonostante l'impulso offerto per porvi rimedio dalla delega contenuta nell'art. 1, n. 16 lett. d) della legge n. 103/2017, ha indotto il giudice costituzionale, a

52 Cfr. GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, *Relazione per l'anno 2021*, cit. Per C. BUCCOLIERO, con S. UCCELLO, *Senza sbarre. Storia di un carcere aperto*, cit., 55, è proprio l'eccessiva complessità delle procedure carcerarie (al punto da derubricare il ristretto ad una sorta di «domanda da autorizzare») la principale causa dell'inadeguata assistenza riconosciuta nelle carceri, rispetto a quanto invece consentito agli individui liberi.

53 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La salute «dentro le mura»*, cit., 19.

54 Cfr. GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, *Relazione per l'anno 2021*, cit. Per L. CESARIS, *La salute nell'ordinamento penitenziario*, cit., 1137, la scarsa attenzione dedicata alle malattie psichiche è dovuta principalmente a un «forte pregiudizio e dal sospetto di simulazioni da parte dei detenuti per sfuggire al regime carcerario».

55 Cfr. GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, *Relazione per l'anno 2021*, cit.

56 Cfr. M. MIRAVALLE-D. RONCO, *La riforma della sanità compie dieci anni: più ombre che luci*, cit.

seguito delle condanne subite dal nostro Paese da parte della Corte di Strasburgo⁵⁷, a intervenire per individuare possibili alternative differenti dall'anomalo ricovero nelle REMS cui sovente sono, invece, ricorsi i magistrati di sorveglianza⁵⁸.

Nell'auspicare il potenziamento delle strutture sanitarie interne al carcere, il giudice delle leggi è giunto a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, delle norme sull'ord. penit., nella parte in cui non consente, «nei casi di accertata incompatibilità con l'ambiente carcerario», il ricorso a misure alternative (dai «percorsi terapeutici esterni», alla detenzione domiciliare umanitaria) per le persone che «necessitano di terapie e di un percorso riabilitativo che il carcere non è in alcun modo idoneo a fornire»⁵⁹. La permanenza di questi individui in un ambiente carcerario rappresenterebbe, infatti, un «vero e proprio trattamento inumano e degradante», in dispregio a quanto statuito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 27, 3° comma Cost.⁶⁰.

Rientrerà nelle competenze del giudice accertare questa incompatibilità con la condizione detentiva «caso per caso, momento per momento, modulando il percorso penitenziario tenendo conto e della tutela della salute del malato psichico e della pericolosità del condannato, di modo che non siano sacrificate le esigenze della sicurezza della collettività (..) che deve essere protetta dalle potenziali pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologie psichiatriche»⁶¹.

5. Il d.l. n. 52 del 2014, convertito nella legge n. 81 del 2014, ha finalmente consentito la creazione, da tempo auspicata, delle *Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza* (REMS) dotate di un approccio prevalentemente sanitario con «marcato carattere terapeutico-riabilitativo»⁶².

57 Cfr. Corte EDU, Sez. I, 24 gennaio 2022, *SY c. Italia*, ric. n. 11791/20, che ancora una volta ha condannato l'Italia, a seguito delle conseguenze subite da un detenuto affetto da gravi problemi psichiatrici, ingiustamente trattenuto in carcere nonostante ne fosse stato ordinato da un giudice il trasferimento per consentirne le cure.

58 Sui pericoli di un uso anomalo delle REMS cfr. G. CHIOLA, *L'Odissea giuridica dei folli rei*, Napoli, 2017, 121 ss.

59 Corte Cost., sent. n. 99 del 2019.

60 Corte Cost., sent. n. 99 del 2019.

61 Corte Cost., sent. n. 99 del 2019.

62 Corte Cost., sent. n. 22 del 2022. Per la dottrina cfr. G. ZUFFA, *Dopo la chiusura dell'OPG: i residui del modello manicomiale e la sopravvivenza del binario «speciale» di giustizia per i «folli rei»*, in *BioLaw Journal*, n. 4/2022, 5 ss.

In coordinamento con la rete dei servizi territoriali regionali (cui ne è stata affidata la gestione d'intesa con il Dipartimento per la salute mentale territorialmente competente⁶³) tali strutture operano per assicurare la «tutela della salute mentale del destinatario»⁶⁴, coerentemente a quanto disposto dall'art. 32 Cost.

L'intento perseguito dal legislatore è stato quello di privilegiare l'attivazione di un «percorso di progressiva riabilitazione sociale» degli autori di reati, con evidenti e comprovate deficienze psichiatriche, che sia funzionale al perseguimento di «finalità terapeutiche»⁶⁵.

Nonostante la «esclusiva gestione sanitaria», le residenze non potrebbero tuttavia dismettere, in relazione al grado di pericolosità dei ricoverati, una «attività di sicurezza e di vigilanza soltanto “perimetrale” ed esterna», svolta in collaborazione con le autorità che governano il territorio (Prefettura e Regioni), in modo da impedire «l'allontanamento non autorizzato»⁶⁶.

A differenza degli OPG, che hanno cessato di funzionare nel mese di aprile 2017, che erano destinati ad ospitare, ricorrendo ad una logica prevalentemente *custodialistica*⁶⁷, tutti coloro che avessero manifestato disagio psichiatrico anche se sopravvenuto alla condanna, le REMS dovranno consentire il ricovero di soggetti che abbiano commesso un reato in condizione di vizio totale o parziale di mente (cd. *folli rei*), così da essere ritenuti «non imputabili in sede di giudizio penale» ed, inoltre, di «condannati per delitto non colposo a pena diminuita per cagione di infermità psichica» che siano «stati sottoposti a misure di sicurezza»⁶⁸.

In ogni caso, il ricovero dell'interessato dovrà essere disposto sempreché ritenuto «effettivamente» necessario a «contenere la pericolosità so-

63 Di cui ne è stata recentemente dichiarata l'inadeguatezza dalla Corte Cost. (sent. n. 22/2022) per non coinvolgere, coerentemente a quanto prescritto dall'art. 110 Cost., il Ministro della Giustizia nello svolgimento del ruolo di «coordinamento e monitoraggio (..), lasciando così le singole autorità giudiziarie – magistrati di sorveglianza, ma anche giudici penali e pubblici ministeri durante la fase delle indagini preliminari e del processo – a interagire direttamente con le strutture amministrative delle singole REMS e i vari dipartimenti regionali per la salute mentale, ciascuno operante – per di più – con logiche differenti e sulla base di realtà organizzative tra loro assai eterogenee».

64 Corte Cost., sent. n. 22/2022.

65 Corte Cost., sent. n. 28/2022.

66 Corte Cost., sent. n. 22/2022.

67 Che, a giudizio della Corte Cost., sent. n. 22/2022, «privilegiava in maniera pressoché esclusiva le ragioni della tutela della collettività contro la pericolosità dell'internato».

68 Corte Cost., sent. n. 99/2019.

ziale dell'autore del reato in applicazione del principio di *extrema ratio* o di minor sacrificio necessario, desumibile dall'art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale»⁶⁹.

L'assenza di queste indispensabili precondizioni dovrà indurre il giudice a preferire, «nel quadro delle prescrizioni dettate attraverso la meno affittiva misura della libertà vigilata», attività di controllo e terapie alternative, di competenza dei Dipartimenti per la salute mentale territorialmente competenti⁷⁰.

Ciò premesso, nonostante il meritevole intento perseguito dal legislatore della riforma, continuano a permanere palesi vischiosità applicative della stessa, pure evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale, che impediscono di soddisfare pienamente e in tempi ragionevoli le domande di ricovero di questi soggetti particolarmente fragili. Per il giudice delle leggi, proprio la presenza di lunghe liste di attesa, in alcuni casi superiori ai dieci mesi, in grado certamente di incidere sulla stessa «effettività della tutela», dovrebbe indurre le autorità competenti (dai Ministeri della giustizia e della salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) a trovare le soluzioni alternative⁷¹.

Per ridurre questo disagio, che è maggiormente percepibile in alcune Regioni, a cominciare proprio dalla Campania⁷², vengono perciò avanzate dalla Consulta proposte di tipo organizzativo e procedurale, così da porre rimedio alla «diseguale tutela dei diritti fondamentali: delle potenziali vittime di persone socialmente pericolose e della salute di queste ultime»⁷³.

69 Corte Cost., sent. n. 22/2022.

70 Corte Cost., sent. n. 22/2022.

71 Ed invero, per la Corte Cost., sent. n. 22/2022, «da un lato, un diffuso e significativo ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in esame comporta un difetto di tutela effettiva dei diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche, e già autore spesso di gravi o gravissimi fatti di reato, potrebbe nuovamente realizzare, e che l'ordinamento ha il dovere di prevenire. Dall'altro, la mancata tempestiva esecuzione di questi provvedimenti lede, nel contempo, il diritto alla salute del malato, al quale nell'attesa non vengono praticati i trattamenti – rientranti a pieno titolo tra i LEA (..) – che dovrebbero essergli invece assicurati, per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società».

72 Nella *Relazione per l'anno 2021* del GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, cit., viene denunciata la carenza dei posti (per un totale di quaranta) previsti nelle due REMS esistenti (di Calvi Risorta e San Nicola Baronia) e la limitatezza delle attività terapeutiche nelle stesse garantite, anche «a causa della esiguità delle figure sociali coinvolte».

73 Corte Cost. sent. n. 22/2022.

Per ampliare la disponibilità di posti ritenuti necessari a soddisfare la domanda, sarebbe infatti necessario che le Regioni procedessero a realizzare nuove REMS, non escludendo, in caso di una loro protratta «inadempienza»⁷⁴, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Governo (art. 120, 2° co. Cost.).

In presenza invece di individui che non destano particolare allarme sociale, viene sollecitata, in altra direzione, la «valorizzazione e potenziamento» da parte del giudice delle «alternative terapeutiche per la salute mentale esistenti sul territorio, sì da contenere il più possibile la necessità di ricorrere ai provvedimenti custodiali nelle REMS»⁷⁵. L'individuazione da parte della legge statale dei limiti all'impiego della contenzione all'interno di queste strutture⁷⁶ potrebbe inoltre porre rimedio al vuoto, certamente meno garantistico, oggi occupato da fonti sub-legislative, cui si aggiunge una regolamentazione disomogenea tra le diverse Regioni.

Per perseguire l'intento riformatore prospettato dalla Corte, che impedisca la trasformazione delle REMS in cronicari da cui è difficile uscire, sarebbe certamente opportuno realizzare un migliore coordinamento tra queste strutture e i servizi territoriali (a cominciare dalle comunità psichiatriche specializzate) in modo da accelerare, da parte di questi, le prese in carico, dopo aver attentamente valutato le condizioni di salute del ricoverato e il venir meno delle irrinunciabili esigenze di sicurezza⁷⁷.

74 Corte Cost. sent. n. 22/2022.

75 Corte Cost. sent. n. 22/2022.

76 Corte Cost. sent. n. 22/2022, che conduce questo interprete a pronunciarsi per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici remittenti, nonostante la censura rivolta al Parlamento per l'«eccessivo protrarsi» dell'inerzia legislativa in «ordine ai gravi problemi individuati». In direzione contraria, «una eventuale dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata» avrebbe determinato per la Consulta una «integrale caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG»; e avrebbe prodotto, «non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma anche un risultato diametralmente opposto a quello auspicato dal remittente, che mira invece a rendere più efficiente il sistema esistente, mediante il superamento delle difficoltà che impediscono la tempestiva collocazione degli interessati in una struttura idonea».

77 Cfr. Cfr. M. MIRAVALLE-D. RONCO, *La riforma della sanità compie dieci anni: più ombre che luci*, cit.

6. Tra i compiti affidati dalla Costituzione allo Stato, pure ripetutamente richiamati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁷⁸, rientra quello di assicurare la compatibilità delle condizioni detentive al rispetto della dignità umana, attraverso il ricorso a «modalità di esecuzione della misura» che «non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione»⁷⁹.

Per il giudice di Strasburgo, pur essendo connaturale alla privazione della libertà personale la presenza di una «soglia minima di sofferenza», l'assenza di adeguati spazi vitali rappresenta una grave violazione dell'art. 3 della CEDU che vieta qualunque trattamento che possa configurarsi inumano e degradante⁸⁰.

Il ricorso a misure deflattive, coerenti al cd. *diritto penale minimo*⁸¹, o alternative⁸², per coloro che scontano pene brevi e medie⁸³, potrebbe ridurre l'elevato numero di presenze in carcere, tra le principali cause dei disagi

78 Cfr. Corte EDU, Sez. II, 16 luglio 2009, *Selejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03.

79 Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit.

80 Dall'accertamento di questi pregiudizi ne potrà derivare anche l'obbligo per lo Stato di risarcire i danni fisici e morali patiti ingiustamente dal detenuto.

81 Come giustamente sottolineato da G. ZAGREBELSKY, *Postfazione*, in L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2022, 165, la «pena carceraria non è certamente un istituto “costituzionalmente necessario”, né, per così dire, la “prima scelta” in materia di pene». Anche per l'allora Ministro della giustizia, M. CARTABIA, *Intervento del Ministro in occasione della visita del 14 luglio 2021 presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere*, reperibile all'indirizzo <https://www.sistemapenale.it/>, la «Costituzione parla di “pene” al plurale. La pena non è solo carcere. Senza rinunciare alla giusta punizione degli illeciti, occorre procedere sulla linea, che già sta generando molte positive esperienze, anche in termini di prevenzione della recidiva e di risocializzazione, attraverso forme di punizione diverse dal carcere, come, ad esempio, i lavori di pubblica utilità».

82 Che riducono sensibilmente i tassi di recidiva, di almeno un terzo, rispetto a chi ha scontato totalmente la pena in carcere: F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. Penit. e crimin.*, n. 2/2007, 15, reperibile nel sito <http://www.ristretti.it/>. Ad analoga conclusione pervengono anche gli *Stati generali sull'esecuzione penale. Documento finale*, 18 aprile 2016, <https://www.giustizia.it/>.

83 Nella *Relazione per l'anno 2021* del GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO si ricorda come le «persone detenute con residuo di pena di meno di 3 anni sono il 53 per cento dell'intera popolazione detenuta (questo senza calcolare le persone che devono ancora avere il giudizio di primo grado che sono circa il 19 per cento)».

psicologici, sovente causa di gesti suicidari⁸⁴, aggravati dalla particolare «vulnerabilità bio-psico-sociale dei detenuti»⁸⁵.

Gli arresti domiciliari, la *messa in prova* al servizio sociale, la riparazione economica del danno (dai sequestri, alle confische), che «colpiscono la *res* piuttosto che la persona»⁸⁶, il ricorso alla riconciliazione extraprocessuale tra offensore e vittima⁸⁷, la riduzione della detenzione *ante iudicatum*, potrebbero rappresentare i rimedi per decongestionare le carceri, senza affatto ridurre la potenzialità afflittiva della pena.

Nel manifestare analoga preoccupazione per la salute del recluso, principale causa delle condanne provenienti dalla Corte EDU, la stessa Corte Costituzionale⁸⁸, ricorrendo ad una pronuncia di «incostituzionalità accertata, ma non dichiarata»⁸⁹, ha ritenuto non più procrastinabile un intervento

-
- 84 Dai dati riportati dalla FONDAZIONE VERONESI, al 20 dicembre 2022, risulta che i suicidi, registrati nel sistema carcerario italiano, sono stati 62 nel 2020, 51 nel 2021, 79 tra il mese di gennaio e quello di novembre 2022, all'indirizzo <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/da-non-perdere/nelle-carceri-italiane-e-garantito-il-diritto-alla-salute>. Per il COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici*, 25 giugno 2010, 9, reperibile all'indirizzo <https://bioetica.governo.it/>, la percentuale dei suicidi in carcere è «di circa venti volte superiore al tasso della popolazione generale». Per questo organo di consulenza, i 3/4 di questi gesti suicidari riguardano detenuti «che non svolgono attività lavorative entro il carcere» ovvero che sono in «attesa di primo giudizio».
- 85 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici*, cit., 6 ss. Per il GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, *Relazione per l'anno 2021*, cit., «l'impatto dell'arresto e della detenzione, (...) la crisi di astinenza dei tossicodipendenti, lo stress quotidiano della vita carceraria» sono tra le principali cause della scelta suicidaria del detenuto.
- 86 M. CARTABIA, *Pena e riconciliazione*, in M. Cartabia, L. Violante, *Giustizia e mito*, Bologna, 2018, 160 ss., secondo cui tali sanzioni, che colpiscono «la proprietà e la vita professionale», potranno essere più efficaci e persino più afflittive «di una misura detentiva».
- 87 Nella direzione della promozione della giustizia riparativa si inoltra la recente *riforma Cartabia*, introdotta con legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
- 88 Corte Cost., sent. n. 279/2013. Ancora una volta la Consulta, nonostante la consapevolezza delle conseguenze che potrebbero derivare da un «trattamento detentivo contrario al senso di umanità, perviene a una dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità, non potendo interferire con la discrezionalità del legislatore, cui compete l'individuazione degli «indirizzi di politica criminale idonei a superare il problema strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario» suscettibili di differenti «configurazioni» normative.
- 89 A. RUGGERI, *Ancora una decisione d'incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento*

del legislatore statale diretto a risolvere la «grave questione» dell'eccessivo affollamento, che ha indotto taluno⁹⁰ giustamente a parlare di «diritti di carta (...), affermati ma quasi mai pienamente esercitati».

Una tale precarietà, nel «pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale» sarebbe tale, per il giudice delle leggi, da «incidere, comprimendolo, sul “residuo” irriducibile della libertà personale del detenuto, gli uni e l'altro espressione del principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana»⁹¹.

Purtuttavia, nonostante le condanne subite dal nostro Paese e le sollecitazioni provenienti dalla Consulta, continuano a permanere, in numerose carceri, condizioni assai precarie di vivibilità, non solo – come già riferito in precedenza – per l'inadeguatezza dei servizi essenziali, di tipo igienico e sanitario⁹², ma anche per le conseguenze derivanti da una eccessiva numerosità di reclusi in ciascuna cella⁹³, nonostante i periodici interventi del Governo diretti a svuotare le carceri, l'ultimo dei quali adottato in occasione della emergenza pandemica da Covid-19⁹⁴.

Nel ridurre gli spazi utili allo svolgimento delle più elementari funzioni vitali di un essere umano, tale criticità, che tradisce le finalità di

carcerario), 26 novembre 2013, in *Consulta online*, 2013, reperibile all'indirizzo <https://www.giurcost.org/>.

90 M. AINIS, *Le libertà negate. Come gli italiani stanno perdendo i loro diritti*, Milano, 2004, 106.

91 Corte Cost., sent. n. 279/2013.

92 Tra cui, a giudizio della Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit., «figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base».

93 Valutata nell'ordine del 16,59% in più della capienza regolamentare: cfr. R. PICCIRILLO, capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, intervista in quotidiano *il Mattino* di Napoli del 14 agosto 2022. Con riguardo, in particolare, ai dati forniti dal GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO, *Relazione per l'anno 2021*, risulta che nei quindici penitenziari di questa Regione, cui si aggiunge anche il carcere militare giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, vi sia una eccedenza di ben 971 presenze, rispetto alla numerosità consentita di 5776 presenze, con punte di criticità soprattutto nelle strutture di Poggioreale e di Secondigliano.

94 Il d.l. n. 18/2020, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva disposto, in deroga ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 1 della legge n. 199/2010, dalla data della sua entrata in vigore e fino al 30 giugno 2020, la misura deflattiva per le pene inferiori a 18 mesi (anche se costituente parte residua di maggior pena) attraverso il trasferimento dei detenuti in strutture di assistenza e cura o direttamente presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, con una serie di esclusioni, ad esempio per motivi disciplinari e di pericolosità sociale.

umanizzazione e di rieducazione delle pene, è tra le principali cause delle frustrazioni e della «rabbia» vissuta da quanti sono costretti a permanere in luoghi di «spersonalizzazione» che, come giustamente ricordato dal Santo Padre Francesco, sono il «riflesso della nostra realtà sociale e una conseguenza del nostro egoismo e indifferenza sintetizzati in una cultura dello scarto»⁹⁵.

7. Dai numerosi contributi contenuti nel volume che si introduce emerge la perdurante distanza tra i principi di fondo del nostro ordinamento costituzionale in tema di esecuzione della pena e le concrete prassi applicative che, nonostante il trascorrere degli anni dalla sua entrata in vigore, in più di una occasione ne hanno disatteso le finalità originarie.

Alla rilevata inadeguatezza dei servizi offerti in numerose case di reclusione o circondariali, soprattutto del nostro Mezzogiorno, si aggiungono anche ritardi nella predisposizione delle opportunità, di formazione culturale e professionale, che possano contribuire al recupero sociale del detenuto una volta che abbia espiato definitivamente la pena.

In altra direzione, con riguardo ai minori che sono costretti a vivere con le madri detenute, permane l'insoddisfacente trattamento che ancora viene loro riservato, nonostante le aperture a sistemazioni alternative⁹⁶ – in

95 *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti dell'incontro internazionale per i responsabili regionali e nazionali della pastorale carceraria*, 8 novembre 2019, reperibile all'indirizzo www.vatican.va

96 Dalla custodia cautelare presso Istituti a custodia attenuata (ICAM), alla detenzione domiciliare, al ricorso alle case alloggio per l'accoglienza residenziale, alle case famiglia protette, attualmente esistenti solo a Roma e a Milano, che si vorrebbe ulteriormente valorizzare, anche attraverso appositi finanziamenti, dalla proposta di legge (C. 103), recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», presentata il 13 ottobre 2022 su iniziativa degli on. Serracchiani e altri che riproduce una precedente proposta depositata l'11 dicembre 2019 dall'on. Siani ed altri (C. 2298, XVIII legislatura), approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 30 maggio 2022, ma poi abbandonata a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Ancora una volta una serie di emendamenti, diretti a restringere gli spazi concessi alle detenute madri per accedere a questi luoghi alternativi alla detenzione in carcere, presentati dai rappresentanti di FdI in Commissione giustizia della Camera, ha condotto i deputati del PD a ritirare le proprie firme apposte al progetto, determinando di fatto il suo abbandono: cfr. *Madri detenute, bloccata la proposta di legge: i bambini restano in carcere*, 23 marzo 2023, reperibile all'indirizzo www.valigiablu.it.

assenza di esigenze cautelari di particolare gravità – pure consentite dalla normativa vigente, ancora una volta su impulso della giurisprudenza costituzionale⁹⁷.

Senza affatto trascurare le inderogabili esigenze di sicurezza pubblica, tali persistenti carenze hanno indotto gli Autori dei saggi che seguono ad auspicare l'avvio di un processo di riforma del sistema carcerario italiano⁹⁸ che possa contribuire a ridurre il disagio e le ragioni della depersonalizzazione del ristretto che certamente non favoriscono la sua rieducazione e l'auspicabile riduzione delle cause di recidive⁹⁹.

Nonostante i ripetuti ammonimenti provenienti dai giudici sovranazionali, da cui – come abbiamo visto – sono derivate condanne a carico del nostro Paese, continuano a permanere zone d'ombra, per la prevalenza di logiche securitarie e custodialistiche, in grado di compromettere l'umanizzazione delle pene e la loro insopprimibile funzione rieducativa.

Il periodico ricorso a provvedimenti diretti a decongestionare le carceri, per migliorarne la vivibilità e consentire la realizzazione di progetti di reinserimento, non viene infatti accompagnato, nella misura pure auspicata dal giudice costituzionale, da una riforma strutturale del sistema penale che riduca stabilmente, attraverso l'impiego delle pene alternative, le occasioni della detenzione.

Quanto precede nonostante le molteplici pronunce con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di svariate norme dell'ordinamento penitenziario, accompagnate da sollecitazioni indirizzate al legislatore ad intervenire per colmare i vuoti e le incongruenze normative, che hanno dimostrato un particolare impegno della Corte Costituzionale per la tutela dei diritti dei detenuti. Tale sensibilità ha pure indotto i membri di questo importante organo giurisdizionale a realizzare, tra il 2018 e il 2019, una serie di incontri negli Istituti carcerari¹⁰⁰, in seguito raccolti in un docufilm («Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri»,¹⁰¹) con l'esplicito

97 Cfr. Corte Cost., sentt. nn. 215/1990, 350/2003, 177/2009, 31/2012, 7/2013, 76/2017, 174 e 211/2018, 18/2020.

98 Cfr. M. RUOTOLO, *Il sistema penitenziario e le esigenze della sua innovazione*, in *BioLaw Journal*, n. 4/2022, 31 ss.

99 Per R. ESPOSITO, *Immunità comune. Biopolitica all'epoca della pandemia*, Torino, 2022, 108, «piuttosto che contrastare il crimine, la detenzione carceraria finisce per riprodurlo esattamente come gli ospedali psichiatrici, tutt'altro che guarire, spesso aggravano le malattie che dovrebbero curare».

100 Rebibbia, San Vittore a Milano, Marassi a Genova, Terni, Lecce femminile, Sollicciano, minorile di Nisida.

101 Il cui intento non era quello di realizzare una narrazione sulle questioni carcerarie e «sulla marginalità sociale», ma soprattutto di assicurare un significativo «incon-

intento di consentire loro di «uscire dal Palazzo della Consulta, di farsi conoscere e al tempo stesso di conoscere, di incontrare persone e di mettersi in discussione»¹⁰².

A dimostrazione dell'attenzione per le garanzie in passato negate, sono soprattutto gli interventi della Corte con i quali viene, ad esempio, esclusa la presenza di una presunzione assoluta della irrecuperabilità del condannato, tale da impedire l'accesso ai benefici penitenziari, che contrasterebbe con la «funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost.»¹⁰³, finendo conseguentemente per condurre ad una irragionevole «opzione repressiva»¹⁰⁴. E questo, nonostante la condanna per gravissimi reati, come potrebbe essere l'associazione mafiosa, e l'assenza, da parte del reo, di qualsivoglia collaborazione.

Per il giudice delle leggi la prevalenza attribuita alle ragioni della sicurezza¹⁰⁵, che impedisse di valutare in concreto¹⁰⁶ il «percorso carcerario del condannato» e l'evoluzione con il trascorrere del tempo della sua «personalità»¹⁰⁷, nel «relegare nell'ombra il profilo rieducativo»¹⁰⁸, finireb-

tro tra due umanità». Il docufilm è visibile all'indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vic2/vic_home.do.

102 Dal testo dell'intervento di G. LATTANZI, Presidente della Corte Costituzionale, in occasione dell'evento inaugurale del «Viaggio nelle carceri» della Corte Costituzionale, svoltosi a Rebibbia il 4 ottobre 2018, reperibile all'indirizzo <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/>

103 Corte Cost., sent. n. 253/2019, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354/1975, e in via consequenziale, dello stesso art. 4-bis, 1° co., nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen., commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

104 Corte Cost., sent. n. 436/1999.

105 Sulla base di «rigidi automatismi» (Corte Cost., sent. n. 436/1999) condizionati da «presunzioni *iuris et de iure* di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso» (Corte Cost., sent. n. 90/2017).

106 E attraverso una «valutazione individualizzata e caso per caso»: Corte Cost., sent. n. 436/1999.

107 Corte Cost., sent. n. 253/2019.

108 Corte Cost., sent. n. 257/2006. Per questo giudice, sent. n. 149 del 2018, la «particolare gravità del reato commesso ovvero» l'«esigenza di lasciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati» non potreb-

be per contrastare con i «principi di proporzionalità ed individualizzazione delle pene»¹⁰⁹. Appartiene, allora, alla «responsabilità della società» il compito di «stimolare il condannato ad intraprendere un cammino» che possa consentirgli di accedere ai «benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo» il suo «progressivo reinserimento» nella collettività di provenienza¹¹⁰.

Nella medesima direzione, proprio l'«assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata»¹¹¹ dovrebbe indurre il legislatore a dedicare attenzione pure alle esigenze affettive e sessuali del detenuto, in funzione di una maggiore umanizzazione della pena che sia in grado di favorire il suo reinserimento sociale. Le sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU e la stessa «esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita effettiva e sessuale intramuraria»¹¹², induce il *custode della costituzione* a sollecitare l'individuazione di adeguate soluzioni per questioni così delicate.

Questo perenne strabismo tra prospettive umanitarie, indicate dalla Consulta, e ricorso al rigore del diritto penale¹¹³, che riproduce l'antica diatriba conosciuta ai tempi della Costituente tra distinte scuole penalistiche, non sembra tuttavia aver mai abbandonato il dibattito politico¹¹⁴. In tempi a noi

bero, «nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di essa all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società».

109 Corte Cost., sent. n. 255/2006 ripresa nella sent. n. 149/2018. Nella stessa direzione cfr. sentt. nn. 504/1995, 445/1997, 78/2007, 189/2010.

110 Corte Cost., sent. n. 149/2018.

111 Corte Cost., sent. n. 301/2012.

112 Corte Cost., sent. n. 301/2012.

113 E. RESTA, *Cura e malattia*, in P. Gonnella, M. Ruotolo (a cura di), *Giustizia e carcere secondo Papa Francesco*, Milano, 2016, 52, che parla di una continua «oscillazione tra tendenze al “perdonismo” e i contraddittori ricorsi al penale». Anche per G.M. FLICK, *Uso e abuso della custodia cautelare*, ivi, 70, si assiste, sovente, a manifestazioni di «“populismo penale”, inteso come convinzione che la pena possa sostituire ben altri interventi doverosi di “politica sociale, economica e di inclusione sociale”, attraverso la tendenza a creare dei nemici che concentrino in sé le stimmate della diversità e paghino quest'ultima con il sacrificio della loro libertà personale».

114 Ad analoga conclusione perviene lo stesso *Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé*, Avis n. 94, 26 octobre 2006, reperibile all'indirizzo <https://www.ccne-ethique.fr>, secondo cui «La question de la détention est d'autant plus complexe et difficile à poser, donc a fortiori à résoudre,

più vicini, tale tensione sembra infatti emergere dagli stessi orientamenti manifestati dai partiti in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo delle Camere, svolte nello scorso mese di settembre 2022.

E così, nella direzione di un rafforzamento della prospettiva umanitaria e educativa della pena si inoltrano soprattutto le piattaforme programmatiche presentate dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle che, infatti, auspicano una riforma che sia in grado di assicurare il recupero dei condannati, attraverso il ricorso a «percorsi personalizzati» e a «esperienze realmente risocializzanti e formative». Per queste formazioni politiche sarebbe, perciò, indispensabile correggere l'«impostazione di un sistema penale incentrato prevalentemente sul carcere», che faccia leva sulle potenzialità offerte dalle misure alternative e di comunità, comprensive dell'affidamento a lavori di pubblica utilità.

Analoga attenzione per le sorti dei detenuti viene riservata, da questi partiti oggi collocati all'opposizione, al necessario adeguamento del sistema carcerario che consenta, al loro interno, lo svolgimento di attività lavorative¹¹⁵, come pure più volte auspicato dalla stessa Corte Costituzionale¹¹⁶, in grado di valorizzare le attitudini e specifiche capacità del singolo e, inoltre, di assicurare, una volta ritornato libero, sbocchi professionali certi¹¹⁷.

In altra direzione, che conferisce maggiore rilievo alle esigenze di sicurezza e di controllo, attraverso cui si esprime il Biopotere, si inoltrano

qu'elle se heurte généralement à une opinion publique, sensible aux seuls impératifs sécuritaires. Le paradoxe réside dans le fait que la sécurité passe plus par le traitement digne des personnes que par leur élimination. On ne peut faire l'économie de la dignité humaine, à moins d'accepter et d'assumer l'indignité».

115 Nel *Programma* presentato agli elettori dal PD, reperibile all'indirizzo <https://www.partitodemocratico.it/>, si ricorda come le «statistiche sul lavoro penitenziario in Italia» sono «tra le peggiori d'Europa, meno del 4% dei detenuti e delle detenute lavora per datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria». Addirittura, dai dati presentati nella *Relazione per l'anno 2021* dal GARANTE DEI DETENUTI CAMPANO emerge che la percentuale di lavoro esterno sia inferiore al 2%, anche a causa del «deficit rappresentato dall'allarmante condizione socio-economica in cui versa» questo territorio del Mezzogiorno.

116 Cfr. Corte Cost., sent. n. 158/2001 che sottolinea l'importanza della previsione contenuta nell'art. 19 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, a favore di un impegno lavorativo per il detenuto «nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali e artistiche (..) o quella del tirocinio retribuito». Nella stessa direzione cfr. Corte Cost., sent. n. 341/2004 nella quale si ribadisce come «lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti contribuisce a rendere le modalità di espiazione della pena conformi al principio espresso nell'art. 27, terzo comma Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione del condannato».

117 Cfr. *Programma elettorale* presentato dal Pd, cit.

invece i programmi delle forze politiche di centro/destra risultate poi vincitrici alle elezioni.

Nel riservare ampio spazio al «principio fondamentale della certezza della pena, grazie ad un nuovo piano carceri»¹¹⁸, che dovrebbe escludere qualunque provvedimento *svuota carceri*, questo indirizzo si preoccupa soprattutto di rafforzare l'organico¹¹⁹ e la dotazione della Polizia penitenziaria¹²⁰, non dedicando alcuno spazio alla condizione dei detenuti nelle carceri.

Tutte le forze politiche, della maggioranza e della stessa opposizione, appaiono invece accomunate nel sottolineare l'esigenza di migliorare le condizioni di lavoro e, soprattutto, la formazione¹²¹ delle diverse tipologie di personale (dalla polizia penitenziaria, agli educatori, ai dirigenti e alle altre figure amministrative) che, oltre a vigilare sulla sicurezza, dovrà affiancare il detenuto nella fase di rieducazione.

Una *radicale* riforma di tutte le professioni penitenziarie, accanto al miglioramento delle loro condizioni di lavoro, comprensive del «benessere psicofisico»¹²², potrebbe porre rimedio ad una diffusa insoddisfazione, che ha pure condotto a gesti suicidari da parte di alcuni Agenti¹²³. Tali interventi contribuirebbero certamente a ridurre le tensioni, da cui sono derivate le violenze denunciate in premessa, dovute principalmente al logorio cui è sottoposto il personale, anche a causa di frequenti emergenze aggravate dall'inadeguatezza strutturale degli ambienti di lavoro e da una carenza dei mezzi a sua disposizione.

118 Cfr. *Dichiarazioni programmatiche* illustrate alle Camere (in data 25 ottobre 2022) dal Presidente del Consiglio incaricato, on. Giorgia Meloni, per ottenere la fiducia, reperibili all'indirizzo <https://www.governo.it/>.

119 La cui carenza è valutata nell'ordine di un 16%: cfr. A. MACULAN, *Non solo detenuti: chi lavora nelle nostre carceri?, Il carcere secondo la Costituzione, XV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, maggio 2019, reperibile all'indirizzo <https://www.antigone.it/>





120 Cfr. *Programma* di Fratelli d'Italia, reperibile all'indirizzo <https://www.fratelli-italia.it/>. Tra i primi provvedimenti assunti dal Parlamento con la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 858 e 864, legge 29 dicembre 2022, n. 197) rientra proprio la previsione di assunzione straordinaria di un contingente massimo di mille unità del corpo di Polizia penitenziaria al fine di «incidere positivamente su livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna».

121 Auspicando in particolare il perfezionamento, da parte di tutte le figure professionali, delle conoscenze in criminologia e in psicologia giudiziaria.

122 Cfr. *Programmi* della Lega, reperibile all'indirizzo <https://static.legaonline.it/> e del Movimento 5 Stelle, all'indirizzo <https://www.movimento5stelle.eu/>.

123 *Suicidi nella polizia penitenziaria, quel dato allarmante*, di L. MANCONI, in *La Repubblica* del 18 marzo 2022.

CAPITOLO TERZO
IDENTITÀ DI GENERE E DETENZIONE



ALEXANDER HOCHDORN, RAFAEL OLIVEIRA, ROBERTO VITELLI,
PAOLO COTTONE, DANIELA FALANGA, FABIO IGLESIAS,
PAOLO VALERIO

ISTITUZIONI TOTALI, PROCESSI DI ESCLUSIONE E POLITICHE DI INCLUSIONE

Fare, *disfare* e rifare genere in carcere e ospedale:
Uno studio comparativo tra Italia e Brasile

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Contesto della ricerca. 3. Contesto carcerario. 4. Metodologia. 5. Strumento per la raccolta dei dati. 6. Metodo per l'analisi dei dati. 7. Partecipanti. 8. Risultati e Discussione (Contesto carcerario italiano. Contesto ospedaliero brasiliano. Considerazioni comparative tra contesto penitenziario italiano e ospedaliero brasiliano). 9. Conclusioni.

1. La rivendicazione di un'identità di genere non binaria, posta quindi al di là della polarità maschile-femminile, rischia di mettere in discussione la forse più radicale distinzione mai creata dall'essere umano, quella, cioè, relativa alla ripartizione dualistica dei sessi (West & Zimmerman, 2009). Le persone, quindi, la cui identità di genere non coincide con tale visione dicotomica, rischiano di disarticolare quell'ordine millenario fondato su significati simbolici divenuti realtà assiomatiche.

L'assunto basilare, per il quale, in un'ottica costruzionista, non si può considerare il genere come correlato isomorfo del sesso, è la distinzione epistemologica tra corpo biologico e identità psicosociale. Un contributo interessante riguardo a questa prospettiva, oltre agli studi post-femministi (Treicher & Kramarae 1983; West & Zimmermann 1987; Butler 1990), è stato offerto dall'ultimo Goffman all'interno del suo saggio *Il rapporto tra i sessi*. Qui l'autore, forse anche un po' provocatoriamente, afferma:

In ogni caso dovrebbe essere del tutto chiaro che il genere e la sessualità non sono la stessa cosa; secondo la mia interpretazione, almeno, un ragazzo di sette anni che virilmente si propone per aiutare sua nonna a portare dei pacchi pesanti, non sta affatto 'provandoci' (Goffman 1977, ed. ita, 2009, p. 27).

Il termine *sesso* è spesso utilizzato, sia dal senso comune che in svariati ambiti scientifici, quali la biologia e la medicina, per indicare individui maschili e femminili, sulla base di differenze anatomiche. Il sostantivo *genere*

rappresenta invece la declinazione culturale della dimensione biologica del sesso; è quindi derivato dall'integrazione di natura e cultura, organizzandosi in funzione della maturazione biologica e del contesto psicosociale dell'individuo. In generale, tuttavia, l'identità di genere viene per lo più associata a una logica binaria e dunque definita sulla base di una presunta equivalenza tra sesso e genere.

Anche in ragione di ciò, a lungo è stata mantenuta una concezione patologizzante delle esperienze non binarie dell'identità di genere, così come dei processi di transizione tra o verso i cosiddetti antipodi sessuali. Sulla base di tale assunto, specie a partire dagli inizi del secolo passato, le produzioni scientifiche di stampo positivistico hanno progressivamente promosso la cristallizzazione di dispositivi di classificazione nosografica e cura, medica e psicologica, volti, in qualche modo, al ripristino dell'*ordine razionale del naturalmente dato*. L'identità di genere in un'ottica socio-costruzionista e post-strutturalista viene, invece, considerata come rappresentazione intima e personale di sé, nonché espressione/rappresentazione di copioni/repertori esistenziali resi disponibili all'interno di differenti contesti storico-culturali (West & Zimmerman, 1987). Secondo tale prospettiva, i generi vanno intesi come processi che, pur articolatosi attorno a strutture simboliche dalle forti connotazioni emotive e di valore, dimostrano sempre un grado più o meno marcato di fluidità e permeabilità.

I costrutti identitari, d'altronde, non soltanto quello di genere, scaturiscono dal complesso intreccio tra dimensioni ante-predicative e predicative dell'esperienza: è attraverso il linguaggio, infatti, che gli individui sono in grado di organizzare e strutturare vissuti e significati soggettivi, al fine di renderli comprensibili e comunicabili a sé e agli altri. Se l'identità personale è sempre e solo una rappresentazione (inter)soggettiva, somiglianze e differenze, nonché stabilità e cambiamento, ne costituiscono i suoi tratti caratterizzanti. Questi ultimi, di conseguenza, risentono delle diverse matrici relazionali a cui l'individuo è vincolato e che, contemporaneamente, contribuisce a (ri)definire. Pressioni e vincoli normativi esercitano senza dubbio un'importanza, ma mai completamente, e, pertanto, costituiscono dimensioni esistenziali in continua ridefinizione, in quanto si generano in una costante relazione dialettica tra analogie e diversità, tra ciò che viene avvertito come rivendicazione della propria esperienza di sé e ciò che risente delle aspettative e delle inferenze del contesto.

Tale percorso di affermazione di sé diviene ancor più accentuato in quelle realtà fortemente istituzionalizzate, quali carceri e ospedali, le cui coordinate normative sottostanno a una matrice organizzativa, funzionale e strutturale, profondamente ancorata al tessuto eternonormativo e dualistico

del contesto sociale. Il presente contributo consiste perciò nella descrizione dei risultati di uno studio comparativo tra la condizione penitenziaria di donne trans brasiliane recluse nel circuito carcerario italiano e i vissuti di persone trans brasiliane, dopo aver usufruito di servizi di assistenza sanitaria della rete ospedaliera pubblica in Brasile. La ricerca è, infatti, volta a indagare le rappresentazioni (inter)sogettive di persone con simili percorsi esistenziali (la transizione di genere) e culturali (la stessa nazionalità), rispetto alle coordinate funzionali di due contesti istituzionali diversi ma per certi versi affini in termini di struttura organizzativa (i vincoli normativi che circoscrivono rigorosamente i margini della propria agentività), all'interno di due differenti realtà geopolitiche (Europa e Sudamerica).

2. La seguente ricerca è focalizzata sul posizionamento discorsivo rispetto alla rappresentazione delle identità trans in due diversi contesti istituzionali e culturali:

1. I processi di rivendicazione identitaria da parte di detenute trans (tutte donne) brasiliane nelle carceri di Firenze-Sollicciano e Belluno-Baldenich in Italia

2. I processi di rivendicazione identitaria da parte di utenti (donne, uomini e gender non binari) brasiliani nell'ospedale universitario di Brasília in Brasile

All'interno di questi contesti il margine di agentività risulta particolarmente ridotto e pertanto l'identità si riduce ad un mero espediente classificatorio, rispetto al quale un soggetto può essere etichettato e amministrato secondo le peculiarità gestionali e ideologiche su cui poggia il funzionamento di queste strutture, in quanto

Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato (Goffman, 1961, ed. ita, 2003, p. 36).

Si delineano perciò le pratiche normative che veicolano la percezione e la rappresentazione dell'identità trans in contesti fortemente istituzionalizzati, quali la realtà penitenziaria in Italia e quella ospedaliera in Brasile. Inoltre, si vuole intendere se e come le persone trans coinvolte in tali contesti riescano a rivendicare la propria identità di genere e quanto

essa sia riconosciuta da parte di chi gestisce e amministra le pratiche di interazione quotidiana in queste realtà istituzionali.

3. Sono stati scelti due contesti carcerari italiani per comprendere come si articola la rivendicazione dell'identità di genere da parte delle detenute trans, recluse presso una sezione separata sia del reparto femminile dell'istituto fiorentino, sia di quello maschile bellunese.

L'influenza del contesto sulle produzioni discorsive e sui rispettivi universi di significato diviene ancora più evidente in contesti ad elevato funzionamento normativo. All'interno di un istituto penitenziario tutto, persino l'ambiente fisico, assume connotazioni molto forti e rigide; la deprivazione dell'intimità (e quindi non solo della libertà) è connaturata nella struttura stessa, nel contesto e nella cella (Foucault, 1975/1993), la quale diventa l'orizzonte ristretto della propria vita, dei pensieri e delle interazioni con l'altro.

Carcere di Firenze-Sollicciano

Il *Nuovo Complesso Penitenziario di Firenze Sollicciano* è un ambiente carcerario considerato innovativo da un punto di vista sia normativo sia gestionale, dimostrandosi attento rispetto alle esigenze di tutte le categorie di detenuti, da quelle ordinarie a quelle protette. Ai reclusi, infatti, i quali per la tipologia del reato stesso piuttosto che per particolari accezioni sociali o identitarie si distinguono dai cosiddetti carcerati comuni (di solito uomini eterosessuali) e pertanto rappresentano un numero esiguo nel contesto penitenziario (le donne detenute, le transgender: 15 al momento della raccolta dati), le persone omosessuali, i collaboratori di giustizia e i consumatori di sostanze, sarebbe offerta la possibilità di poter accedere a quelle proposte trattamentali individualizzate, a cui si fa esplicito riferimento nell'articolo 27 della costituzione italiana, il che prevede anche la messa a disposizione di alcune aree specifiche del carcere con l'intento di far fronte all'enorme affollamento degli istituti penitenziari. La struttura di recente costruzione e dunque ideazione del carcere di Sollicciano (anni 80), prevede una serie di spazi al fine di agevolare sia l'iter detentivo stesso quanto l'efficacia del percorso trattamentale, disponendo di spazi più ampi con possibilità lavorative più frequenti e programmi individualizzati.

Carcere di Belluno-Baldenich

L'apertura della *Casa Circondariale di Belluno Baldenich* risale agli anni 30 del secolo passato ed è un istituto penitenziario maschile a bassa soglia, il cui numero totale di detenuti non supera le 100 unità. Tra queste, al momento della raccolta dati, quattro sono state riconosciute come donne transgender e, di conseguenza, sono state inserite all'interno di una sezione protetta dell'istituto (Hochdorn et al., 2018). All'interno di questo spazio le donne trans dispongono di celle individuali, ciascuna con un proprio bagno, sedie, un tavolo e un letto. Inoltre, possono indossare indumenti femminili, truccarsi e continuare eventuali trattamenti ormonali precedentemente intrapresi.

Delle quattro detenute, tre erano brasiliane e una italiana. Ai fini metodologici della presente ricerca, sono state prese in considerazione solo due interviste con due delle tre detenute brasiliane recluse presso il carcere bellunese per due motivi: 1.) nonostante il variare del contesto (carceri in Italia e ospedali in Brasile), le persone intervistate in ambedue le realtà istituzionali sono brasiliane; 2.) pur trattandosi di una ricerca qualitativa, è stato importante uniformare il numero di intervistate/i in ambedue le realtà geopolitiche e istituzionali; quindi sette interviste per il contesto italiano e sette per quello brasiliano.

La lingua utilizzata durante gli incontri in ambedue le carceri è stata principalmente l'italiano, anche se, dato che tutte le detenute intervistate nei due istituti sono brasiliane, le loro narrazioni contengono molte inflessioni lusofone, oltre che numerose improprietà linguistiche, in quanto il livello di alfabetizzazione di alcune interlocutrici era piuttosto precario.

Ospedale Universitario di Brasilia

L'ospedale universitario di Brasília afferisce all'università pubblica di Brasília ed è parte integrante di una rete di complessivamente 40 ospedali universitari federali, gestiti dall'azienda brasiliana dei servizi ospedalieri (HUB-UNB, 2020). Tra le caratteristiche specifiche di questi ospedali, spicca il gruppo di supporto psicologico destinato alle persone trans, che offre assistenza principalmente psicologica a questa utenza. Inoltre, questi ospedali indirizzano le persone trans ad altre aree di competenza sanitaria, come le cliniche specializzate per il processo di riassegnazione sessuale. A partire dai movimenti di rivendicazione per i diritti umani da parte delle associazioni LGBT brasiliane, nel 2016 è stato pubblicato il disegno di legge 155 che prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro chiamato «*Ambulatório-Trans*» per proporre l'apertura di un ambulatorio

di assistenza specializzata per persone transessuali e transgender all'interno della rete sanitaria pubblica.

L'inaugurazione di un ambulatorio per persone trans è stato considerato un avanzamento innovativo e importante per garantire pieni diritti di cittadinanza alla popolazione trans e LGBT in generale. Pur considerando il carattere d'avanguardia di questa proposta, lo sviluppo di questa iniziativa si incontra invece ancora a uno stato preliminare, in quanto la disponibilità di professionisti non riesce a far fronte alle esigenze di un numero sempre più crescente di utenti trans. Tale sfida dovrà essere superata futuramente per garantire a pieno un supporto sanitario efficace e dignitoso per la popolazione trans brasiliana (Oliveira et al., 2019).

Tra le diverse riforme proposte al fine di implementare politiche di riconoscimento per la popolazione trans all'interno del sistema sanitario, è stato messo appunto un protocollo d'intesa che prevede la promozione di diritti, quali il rispetto del nome sociale scelto da chi si reca presso un ospedale pubblico, oltre a un posizionamento linguistico adeguato riguardo all'identità di genere rivendicata. Sono stati anche proposti specifici corsi di formazione per sensibilizzare gli operatori sanitari su tematiche quali la diversità, l'inclusione, principi fondamentali di diritti umani, nonché il superamento delle diseguaglianze sociali, tuttora capillarmente diffusi all'interno della struttura sociale e culturale brasiliana. Questo scenario, infatti, evidenzia la presenza quotidiana di un generale atteggiamento di discriminazione nei confronti delle persone trans, oltre a notevoli difficoltà comunicative durante le pratiche di interazione tra professionisti sanitari e utenza trans, profondamente imbevute di tendenze cisnormative (Fuchs et al., 2021; Louro, 2004; Rocon et al., 2018; Rocon et al., 2019; Silva et al., 2017).

Per il presente studio è stato perciò preso in considerazione un contesto di servizi sanitari, più specificatamente la rete ospedaliera pubblica di Brasília, per le sue peculiarità regionali, divisioni geografiche e la sua apertura per poter svolgere attività di ricerca.

4. Nel presente studio, si è voluto cogliere una serie di variabili attraverso una lettura critica dei repertori narrativi raccolti (le interviste) in riferimento alla struttura sia formale sia esplicita del discorso, nonché alle inflessioni implicite delle istanze culturali e normative sovraordinate. L'obiettivo dell'analisi è stato quello di accedere all'organizzazione logica della produzione testuale e come essa riflette una serie di vissuti (affettivi, esperienziali e sociali) i quali possono emergere dai filoni semantici stessi

(Analisi del Contenuto) quanto dalla loro contestualizzazione in termini spazio-temporali e simbolici (Analisi critica del Discorso).

Lo studio dei repertori narrativi in un'ottica socio-critica permette di incentrare l'analisi sulla genesi del discorso rispetto alle coordinate del contesto, il quale, soprattutto concerne le realtà istituzionali prese in considerazione (carcere e ospedale), risulta particolarmente reificante nella produzione di un evento comunicativo.

Essendo quindi il linguaggio, come afferma Wittgenstein (1922/2012) e dunque il discorso come direbbe Foucault (1969/1971), espedienti comunicativi che circoscrivono le rappresentazioni di sé stesso e dell'altro, è possibile risalire attraverso una lettura analitica e critica delle matrici strutturali e simboliche della semiotica, alle modalità di costruzione e articolazione della propria identità e alle dinamiche relazioni tra sé, altro e contesto.

Il discorso si presenta come un universo di significati, i quali, nel loro insieme e rispetto al contesto entro cui sono stati generati, riflettono schemi di azioni e rappresentazioni socialmente condivise.

Il discorso, dunque, come forma di potere ed espressione di sapere, si afferma sì come repertorio di comunicazione e trasmissione di significati, ma è altresì una pratica di interazione e dunque un *habitus* culturale che determina l'istituzione, per riprendere Bourdieu (1980/2005), di un campo sociale. Il discorso non è di per sé oggettivizzabile ma esso permette di comprendere la struttura, l'organizzazione e le funzioni delle azioni sociali e delle loro ricadute su individuo, collettività e infine sull'edificazione di apparati normativi ed universi culturali: «Il discorso diventerà il veicolo della legge: principio costante di ricodificazione universale» (Foucault 1975, trad. it. 1976, p.122).

Ed è proprio la norma che può essere intesa come discorso, cioè forme discorsive divenute realtà fattuali dal momento che il linguaggio, attraverso le sue regole e logiche, abbia istituito un proprio campo fenomenico, un universo di valori culturalmente circoscritto. Questa prospettiva, infine, incentrata sulla genesi delle pratiche sociali come processi discorsivi, mette al fulcro delle proprie analisi il concetto di agentività, la quale può essere colta attraverso la struttura e la funzione della semantica e quindi del (con)testo. Mediante lo studio delle modalità di interazione a livello comunicativo, sarà quindi possibile risalire alla matrice ideologica che permea il contenuto e la performance di un evento discorsivo.

5. Essendo l'obiettivo della ricerca quello di indagare i processi discorsivi attraverso cui una persona trans afferma la propria identità di genere, il corpus dei dati sarà costituito dalle audio-registrazioni di interviste semi-strutturate, realizzate con persone trans durante il proprio iter di transizione di genere in contesti fortemente istituzionalizzati, quali le strutture penitenziarie e ospedaliere. La scaletta delle interviste è stata suddivisa in specifiche aree tematiche riguardo alle dinamiche di interazione con i contesti da una parte (carcere e ospedale) e alle modalità di posizionamento rispetto al margine di agentività, attraverso cui è possibile rivendicare una rappresentazione (inter)soggettiva della propria identità di genere in delle realtà connotate da un predominante panorama eteronormativo e dicotomico dei sessi.

Infine, l'articolazione delle interviste prevedeva la rivelazione di alcune informazioni sia sociodemografiche, sia rispetto all'iter giuridico legato all'incarcerazione (nel caso delle detenute) sia al motivo del ricovero sanitario (nel caso degli utenti ospedalieri).

6. Il metodo di lettura del contenuto testuale è stato articolato lungo tre livelli di analisi che riguardano:


1. le pratiche linguistiche (Berger & Luckmann, 1966/1969) in quanto artefatti simbolici (Vygotskij, 1934/1990), inflessioni paraverbali (Jefferson & Sacks, 1995) e atti gestuali (Goodwin 2003)

2. il contesto, inteso come framework sociale entro cui sono annidate le interazioni nel quotidiano (Goffman, 1974/2006)

3. la cultura (Cole, 1995), come sovrastruttura simbolica, ideologia e di potere entro cui si generano i processi di interazione

Per poter analizzare i processi discorsivi e le pratiche conversazionali in relazione a questi tre livelli, si vogliono indagare le modalità di posizionamento discorsivo (forma e contenuto) rispetto alla rappresentazione di genere in contesti fortemente istituzionalizzati. L'organizzazione di questi sistemi d'interazione si articola lungo un insieme di diverse variabili contestuali e situate, che si distribuiscono su tre livelli complanari (Mantovani, 1996); si veda Figura 1.

Figura 1: Tre livelli dell'interazione sociale



Riguardo a questa struttura, che non intende segmentare la realtà osservata bensì offrire uno schema pragmatico e paradigmatico per l'analisi dei dati, l'integrazione di tre livelli metodologici permette di studiare le produzioni discorsive nella loro dimensione sia processuale (la generazione di significati simbolici), sia formale (le performance nelle pratiche di conversazione) come pure contenutistica (esplicita ed implicita).

Il primo livello è costituito dal macrocontesto sociale, il secondo dalle situazioni di vita quotidiana ed il terzo dall'interazione con l'ambiente per mezzo degli artefatti. Questo modello può essere percorso sia dall'alto verso il basso, partendo da un contesto sociale basato sui modelli culturali (livello 1) che forniscono agli attori sociali le norme per interpretare le situazioni di vita di tutti i giorni (livello 2) e un'interazione locale con gli artefatti, permettendo di circoscrivere gli obiettivi (livello 3); sia dal basso verso l'alto in cui si parte dall'uso di artefatti (livello 3), come funzione speciale delle situazioni giornaliere (livello 2), annidandosi nel contesto sociale più ampio (livello 1).

L'integrazione di questi tre livelli può essere compresa attraverso i processi comunicativi e come questi generano una condivisa rappresentazione di sé e della realtà sociale. Tali pratiche discorsive (conversazionali

e testuali) emergono sia dalla negoziazione simbolica (Mead, 1934/1972) in contesti nel qui ed ora (Goffman, 1959/1969) sia dal framework storico e culturale:

In tal senso il primo quesito a cui il ricercatore deve prestare attenzione, non sarà tanto la necessità di costruire una grand theory quanto piuttosto di decidere quali strumenti concettuali sono indicati per questo o quel problema e per questo o l'altro contesto (Wodak & Weiss 2005, p. 125).

La produzione testuale, dunque, non si sviluppa solo lungo le coordinate semantiche, come sostenuto dalle teorie linguistiche interessate per lo più al contenuto esplicito (Labov & Waletzky, 1967), ma essa si genera attraverso un costante posizionamento che si manifesta sia a livello esplicativo-cognitivo (Van Dijk, 1993) sia a livello di pratiche conversazionali (Jefferson & Sacks, 1995).

L'aspetto implicito della comunicazione, oltre alle inflessioni para-verbali, scaturisce anche dagli universi di valore e dalle insegne normative. In tal senso i repertori discorsivi possono essere compresi come processi caleidoscopici, capaci di generare espedienti di identità situate e permeabili.

L'interazione si esplica quindi sia sul versante contenutistico, analizzabile tramite i repertori semantici del linguaggio (Van Dijk, 1993) – Analisi del Discorso – sia su quello implicito-formale, inteso come l'uso di pratiche para-verbali (Jefferson & Sacks, 1995) – Analisi della Conversazione –, nonché in relazione agli orizzonti storici (Wodak & Weiss 2005) e il *frame* simbolico e ideologico (Fairclough, 2006) – Analisi critica de Discorso.

Nel presente studio sono state tenute distinte le tre correnti della CDA, nonostante fossero contigue rispetto ad un modello metodologico piuttosto omogeneo, al fine di descrivere analiticamente un percorso culturale (Mantovani, 2005) in termini di processualità ed agentività individuale e collettiva. Considerando il discorso come la più sofisticata attività attraverso cui è possibile non solo ottimizzare le pratiche di interazione ma anche di allargare le nostre prospettive ontologiche (Wittgenstein 1922/2012), risulta importante studiare sia la struttura, sia la funzione, nonché la matrice simbolica entro cui si genera la produzione di significati linguistici.

In tal senso si intende il discorso come articolato su più livelli di interazione (Mantovani 1996, 2005): dal cognitivo, al quotidiano sino ai macro-scenari storici, ideologici e dunque culturali (Figura 1). L'intersezionalità tra questi aspetti comunicativi rende il discorso un'azione dotata di senso e quindi una pratica sociale.

Attraverso queste griglie analitiche è possibile studiare il posizionamento discorsivo-contestuale riguardo al costrutto dell'identità trans, inteso come processo pluridimensionale: dal cognitivo al quotidiano e dal quotidiano alla cultura.

In sintesi, l'integrazione di questi tre livelli di analisi mira ad indagare tre modalità organizzative della produzione discorsiva e dei processi di interazione con l'altro. A queste modalità di intendere i processi comunicativi possono essere applicate tre distinte ma contigue prospettive metodologiche.

7. Sono state intervistate sette donne trans rispetto alla loro condizione di detenzione presso gli istituti penitenziari di Firenze Sollicciano (cinque) e Belluno Baldenich (due) e altre sette persone trans (quattro donne trans, due uomini trans e una persona dichiaratasi non binaria) brasiliane riguardo alla propria esperienza in quanto utenti dell'ospedale universitario della capitale brasiliana Brasília.

Seguono due tabelle con informazioni dettagliate rispetto alle persone intervistate per il presente studio:

Contesto carcerario italiano

Tabella 2: Interviste non-strutturate con le detenute transgender recluse in due carceri italiani

Intervistata	Carcere	Genere	Età	Lavoro in carcere	Reato	Durata detenz.	Momento detenzione	Lingua Intervista
1. Detenuta	Firenze	Donna trans	31	Scopino ¹	Induzione Prostituzione & spaccio	5 anni 6 mesi	1°anno 2°mese	Italiano-scarso
2. Detenuta	Firenze	Donna trans	35	studente	Induzione Prostituzione	1 anno 2 mesi	6° mese	Italiano-ottimo
3. Detenuta	Firenze	Donna trans	40	scopino	Spaccio & estorsione	6 anni	2°anno 6°mese	Italiano-scarso
4. Detenuta	Firenze	Donna trans	25	studente	Rapina & estorsione	in attesa giudizio	3° mese	Italiano-buono
5. Detenuta	Firenze	Donna Trans	26	commessa	Induzione Prostituzione	4 anni	1°anno 5°mese	Italiano-buono
6. Detenuta	Belluno	Donna Trans	25	studente	Evasione	2 anni	1°anno 3°mese	Italiano-discreto
7. Detenuta	Belluno	Donna Trans	40	artigiano	Rapina	3 anni	2°anno 1°mese	Italiano-discreto

Note: ¹Termine usato nel gergo penitenziario per riferirsi agli addetti delle pulizie interne all'istituto

Contesto ospedaliero brasiliano

Tabella 4: Interviste non-strutturate con gli utenti trans dell'Ospedale di Brasília

Intervistate/i	Genere	Età	Etnia/Razza ¹	Motivo del ricovero in ospedale
1° Utente	Donna Trans	22	Di colore	Ricovero ambulatorio; Consulta psicologica
2° Utente	Uomo Trans	25	Bianco-Caucasico	Emergenza chirurgica; Consulta psicologica
3° Utente	Uomo Trans	27	Di colore	Ricovero ambulatorio; Consulta psicologica
4° Utente	Donna Trans	28	Di colore	Ricovero ambulatorio; Ricovero d'emergenza per motivi di salute
5° Utente	Genere non binario	29	Di colore	Consulta psicologica
6° Utente	Donna Trans	31	Bianco-Caucasico	Ricovero ambulatorio; Consulta psicologica
7° Utente	Donna Trans	61	Bianco-Caucasico	Consulta psicologica; Chirurgia di riassegnazione sessuale

Nota: ¹Le classificazioni etniche in Brasile prevedono l'autoidentificazione da parte della persona stessa, in conformità alla sua percezione soggettiva riguardo al proprio colore della pelle

8. *Contesto carcerario italiano*

Il carcere è un contesto il quale si caratterizza da una stretta associazione tra restrizioni materiali (le mura) e simboliche (la riduzione dell'agentività). Una tale macrostruttura sociale definisce quindi ruoli normativizzati e dunque copioni di atteggiamento collettivamente recitati nei diversi contesti dell'interagire quotidiano.

L'identità di genere in questa prospettiva può essere quindi considerata un habitus, negoziato all'interno di un campo di significati che ne definisce il margine di agentività, cioè i confini delle proprie possibilità di interpretare questo costrutto culturale rispetto ai vincoli del contesto. Quanto più il contesto diviene reificante rispetto alla definizione di un genere dicotomico tanto più le affermazioni che traslano questo sistema binario di senso e di potere saranno connotate con accezioni di diversità.

Il carcere, in quanto istituzione totale, definisce quell'insieme di ruoli precostituiti per cui il genere deve necessariamente entrare nei vincoli dicotomici della propria struttura normativa, la quale è innanzitutto culturalmente legittimata. Il mancato riconoscimento dell'altro, la violenza di e tra generi, l'indifferenziazione dell'apparato normativo risultano all'interno di questo campo particolarmente enfatizzati.

Il primo estratto coglie esplicitamente quanto l'identità corporea possa influire sulla rappresentazione di sé in quanto identità di genere. Emerge chiaramente la posizione discorsiva che l'interlocutrice assume rispetto alla sua percezione di genere che travalica questi poli antinomici. In questa testimonianza è possibile leggere il «corpo» come un espediente, anch'esso culturalmente definito. Infatti, la fisicità del «sesso» che epistemologicamente viene distinta dal costrutto sociale di «genere» può essere visto anch'esso come un sistema di interazioni e di posizionamenti discorsivi.

Infatti, l'interlocutrice, posizionandosi in quanto identità di genere fa esplicitamente riferimento ad aspetti corporei.

Estratto 1: Detenuta 1

1. un trans che è diverso. voglio la forma fisica
2. femminile, però con organo genitale maschile, perché
3. ancora non voglio essere donna perché non c'ho la
4. testa per diventare donna. a me piace essere un trans
5. che è una cosa diversa

La detenuta esordisce il suo discorso sottolineando la sua diversità rispetto ai generi quali donna e uomo: «un trans che è diverso» (riga 1). Questo aspetto è ricorrente nelle testimonianze di tutte le detenute intervistate e costituisce parte integrante rispetto alla costruzione discorsiva riguardo sia alla particolare identità di genere sia alla diversità. Quest'ultima, anziché venir considerata un elemento ostracizzante, diviene un aspetto di rivendicazione della propria identità trans e quindi del proprio diritto di cittadinanza intima. Sul versante corporeo viene posta particolare attenzione alla co-presenza di caratteristiche fisico-sessuali, determinanti sia l'universo femminile sia quello maschile: «voglio la forma fisica femminile, però con organo genitale maschile» (righe 1/2). Procedendo lei afferma anche sul versante identitario un'identità trans che non si posiziona rispetto ad uno dei due tradizionali poli di genere: «ancora non voglio essere donna» (riga 3). Questa rivendicazione di un'identità sociale e individuale è associata dall'interlocutrice a un processo psicologico, rispetto a cui lei non intende, almeno per il momento, intraprendere un percorso di transizione definitivo: «non c'ho la testa per diventare donna» (righe 3/4). Infine, conclude il discorso affermando che questa sua rivendicazione scaturisce proprio da un suo desiderio personale, una sua aspirazione esistenziale che deve essere rispettata e riconosciuta nella sua peculiarità: «a me piace essere un trans che è una cosa diversa».

Quest'ultima dimensione prende in considerazione le interazioni a livello più micro della ricerca. Infatti, rispetto all'organizzazione *top-down* dell'impianto metodologico, l'interazione con gli artefatti (copro) e i meta-artefatti (linguaggio) sono considerati come interdipendenti rispetto alle dimensioni contestuali e normative. L'artefatto diviene uno strumento attraverso cui è possibile costruire i repertori discorsivi rispetto alle coordinate culturali e simboliche entro una specifica dimensione spaziale (il carcere) e temporale (la durata della detenzione).

Di tutt'altro genere si articola il discorso di un'altra detenute intervistate. La carcerata, oltre a mostrare una padronanza della lingua italiana molto buona (aveva cominciato a frequentare un corso di laurea triennale), offre una narrazione piuttosto critica rispetto alle motivazioni che giustificherebbero il trasferimento della sezione trans dal reparto maschile a quello femminile dell'istituto di Firenze-Sollicciano. Sebbene questa decisione potrebbe sembrare essere legata ad un tentativo di riconoscimento dell'identità di genere rivendicata da gran parte delle detenute, essa, in realtà sarebbe più connessa a motivi logistici, dimostrando quanto l'ordine istituzionale dell'apparato penitenziario segue a tutt'oggi una rappresentazione socioculturale e normativa delle identità di genere di impostazione duale ed eteronormativa.

Estratto 2: Detenuta 2

1. vedi nel duemila quattro quando io sono
2. passata di qua, eravamo qua nel reparto maschile. nel
3. duemila cinque effettivamente siamo passati
4. temporaneamente nel reparto dove siamo ora al
5. femminile perché il nostro precedente reparto era
6. stato destinato a diventare un polo universitario.

L'interlocutrice, vivendo il carcere come detenuta, vanta un'esperienza diretta e pertanto la sua rappresentazione del contesto si articola diversamente rispetto al posizionamento delle autorità amministrative e gestionali dell'istituto (Hochdorn et al.; 2018).

La motivazione di trasferire la sezione trans dal reparto maschile a quello femminile risentirebbe a livello di gestione quotidiana di elementi pratici e logistici, più che rispondere a bisogni di riconoscimento identitario.

Dal punto di vista lessicale lo stile narrativo risulta, infatti, personale e pervaso dall'uso della prima persona singolare e plurale: «io sono passata» (righe 6/7), «eravamo» (riga 7) e «siamo passati» (riga 8).

A livello di significato semantico l'interlocutrice, tramite un discorso caratterizzato da vissuti personali, enfatizza il suo disaccordo rispetto alle decisioni prese da direzione ed amministrazione dell'istituto. Ciò che sembrerebbe un atto di riconoscimento, è invece percepito dalla detenuta come una soluzione palliativa e precaria: «temporaneamente» (riga 9); un movente retorico al fine di connotare una decisione puramente pragmatica di accezioni concettuali connesse a politiche sociali.

La loro collocazione nel reparto femminile consisterebbe in una mera ubicazione logistica: «effettivamente» (riga 8), in quanto non ci sarebbero stati altri spazi a disposizione per le carcerate transgender: «perché il nostro precedente reparto era stato destinato a diventare un polo universitario» (righe 10/11).

Il carcere, in termini goffmaniani, può essere infatti considerato come quel luogo, in cui soggetti e gruppi di persone sono costretti a interagire in quanto lo impone la situazione sociale. Quest'ultima, pertanto, costituisce una ribalta particolarmente reificante rispetto alle rappresentazioni che si producono al suo interno: Le rappresentazioni di sé e dell'altro sono perciò connotate dai confini sia materiali quanto ideologici del contesto.

Invero, ciò che spesso emerge dall'analisi della struttura non sempre coincide con ciò che emerge dall'interazione nel qui ed ora. La stessa situazione sociale (contesto e norma), la quale soprattutto nei discorsi prodotti dalle istanze amministrative dell'istituto sembrava rivestire una posizione prioritaria, diviene secondaria già nell'interazione delle detenute (per loro il carcere è quotidianità!).

Il lavoro, per esempio, è stato definito da Foucault (1975/1993) come parte integrante dell'iter rieducativo e quindi destinato ad assolvere funzioni ideal-normative. Per la detenuta, invece, diviene una valvola di sopravvivenza quotidiana: sfuggire dall'oziosità della routine detentiva e dunque di alterare la percezione statica del tempo e della restrizione del luogo.

Cambia il *frame spazio-temporale*, cambia il *senso dell'interazione* e dunque il significato attribuito a determinati espedienti discorsivi entro una situazione sociale definita nel qui ed ora. Infatti, il lavoro è stato associato da Foucault (ibidem) a una forma di potere punitivo che mira alla normalizzazione sociale. Rispetto alla cornice contestuale entro cui è inserita la presente ricerca emerge un significato attribuito al lavoro, dissonante rispetto al «*principio di ordine e regolarità*» (Foucault 1975, ed. ita, 1993, p. 265), perché è cambiata la forma organizzativa del lavoro stesso, che ora diviene uno strumento di rieducazione in grado di fornire delle competenze funzionali per una vita fuori dal carcere.

Il prossimo estratto si riferisce, infatti, all'esperienza di una detenuta che considera il lavoro come un'attività di valenza sia economica che simbolica. Emerge dal suo racconto quanto il lavoro ri-attribuisca quei frammenti di identità di cui un detenuto è stato spesso spogliato al suo ingresso in istituto (Goffman 1963/1983, 1961/2003).

Estratto 3: Detenuta 4

1. tu sai che stare dentro un carcere è come una gabbia,
2. no? io devo combattere per stare *fora*¹. io ho bisogno
3. di trovare un posto, un lavoro ho bisogno di trovare
4. un posto un lavoro, un assistente sociale che mi porti mi
5. prendi *fora*.

Nota: ¹Inflessioni lusofone e improprietà linguistiche in italiano sono state mantenute così come enunciate da parte dell'interlocutrice ed evidenziate in corsivo

L'interlocutrice rappresenta ciò che gli studiosi interessati alle microstrutture della vita quotidiana, intendono per senso condiviso e negoziato. Questo senso, pertanto, non può essere esclusivamente insito in un significato normativo sovraordinato (Mininni, 1993), bensì una produzione di conoscenza condivisa, in cui i significati stessi divengono parte funzionale del contesto e della situazione nel hic et nunc.

L'impiego professionale, contrariamente a quanto ipotizzato da Foucault, per cui «Il lavoro viene definito, come l'isolamento, un agente di trasformazione carceraria» (1975, ed. ita, 1993, p. 264) diviene nella quotidiana detentiva un mezzo per affermare la propria identità. Invero l'intervistata associa il carcere a una gabbia: «un carcere è come una gabbia» (riga 1) e il lavoro come la dimensione che ripristina il tempo della propria esperienza.

Estratto 4: Detenuta 4

1. per me qua è come se fossi, ci fossi, quando con le
2. persone *sta* in carcere a lavorando *o* tempo passa. io
3. sto qua dentro e *estou* lavorando e sto bene. lavoro
4. cinque ore al giorno. per me sto tranquilla.

Il contenuto semantico di questo enunciato sarebbe di per sé sufficiente per comprendere il valore sociale che viene attribuito al lavoro. Il lavoro in questo senso non è soltanto da intendersi come un mezzo al fine di guadagnare soldi ma un biglietto da visita per debuttare nei sistemi legittimati di una società liquido-moderna (Bauman, 2001/2005).

Le griglie ermeneutiche di Foucault inquadrano i meccanismi di base del sistema penitenziario intorno a tre concetti: la modulazione della pena, l'isolamento e il lavoro. Rispetto a queste considerazioni si è potuto osservare come il modificarsi delle coordinate storiche e culturali possa influenzare una valutazione etica rispetto ai vissuti soggettivi e affettivi dei partecipanti di un determinato contesto (Goffman, 1959/1969). Diviene, pertanto, ancor più importante osservare un'interazione situata, tenendo conto di tutte le coordinate contestuali in cui è inserita.

Infine, in riferimento all'esperire quotidiano risulta fondamentale la percezione del tempo, spesso in sospenso per chi trascorre un notevole asso temporale all'interno di un'istituzione totale. Questo aspetto è riferito da tutte le detenute intervistate per questa ricerca, in quanto le attività proposte nell'istituto non riescono spesso a coprire in modo esaustivo l'arco di una giornata nel carcere. Il sovradimensionamento, inoltre, della popolazione detenuta permette soltanto a un'esigua percentuale dei carcerati di partecipare ad attività lavorative, scolastiche o ricreative.

Rispetto a quanto formulato da Wodak & Weiss (2001), le coordinate spazio-temporali relegano i discorsi entro specifici confini di significato implicito. Il tempo in questo senso non è solo da considerarsi una variabile contestuale, piuttosto che psicologica, ma una dimensione esistenziale in base a cui si definisce la vita di una persona. L'esperienza di reclusione implica la separazione da tutte quelle interazioni nel quotidiano che fino al momento dell'arresto costituivano parte integrante dell'identità.

Il tempo, oltre a essere un'unità di misura, può essere definito come il susseguirsi di azioni nell'arco di una giornata. La quotidianità si esprime, infatti, da ciò si realizza tutti i giorni. Essendo la dimensione temporale quasi in sospenso all'interno di un contesto totalizzante, le attività lavorative, anziché assumere una valenza correzionale come sostenuto da Foucault, sono uno spesso indispensabile rimedio alla noia e la depressione.

L'interlocutrice del prossimo estratto, pur essendo consapevole delle drammatiche condizioni della vita carceraria, rappresenta il lavoro come un aspetto positivo, se non altro per il significato che riesce a dare al tempo trascorso nell'istituto. L'intero svolgimento dell'intervista, infatti, è pervaso da espliciti riferimenti al tempo:

Estratto 5: Detenuta 3

1. il tempo per me si è fermato. per questo quando esco
2. in permesso io chiamo mia famiglia. qua dentro si
3. ferma. si ferma, per questo lavoro cinque ore e come se
4. io fossi stato un giorno fora.

Emerge egregiamente da questo passaggio come il tempo viene principalmente associato, all'interno del carcere, a due dimensioni sociali: il lavoro e l'affetto. Infatti, l'interlocutrice afferma nella prima parte dell'estratto quanto il tempo senza impiego resti invariato: «il tempo per me si è fermato» (riga 1) e che appena può gestire il proprio tempo: «quando esco in permesso» (righe 1/2), cerca i contatti con le persone significative della sua vita: «io chiamo mia famiglia». A livello lessicale spicca una reiterazione retorica rispetto al costrutto di stasi, che è ripetuto ben tre volte all'interno di una stessa sequenza semantica: «fermato» (riga 1), «si ferma, si ferma» (righe 2/3). Questa situazione di stallo temporale e dunque esistenziale sembra risolversi, oltre che attraverso i contatti con i propri famigliari, proprio tramite il tempo impiegato in attività lavorative: «lavoro cinque ore e come se io fossi stato un giorno fora» (righe 3/4). In particolare, quest'ultima affermazione fa emergere chiaramente quanto il lavoro e il tempo siano associati alla libertà e dunque alla vita fuori dalle mura del carcere.

Il costrutto di libertà, inteso come margine di agentività soggettiva e intersoggettiva, è uno degli aspetti più importanti nella vita degli esseri umani e esso assume una particolare rilevanza, qualora esso venga interrotta. Il concetto di libertà all'interno del carcere è discorsivamente associato al tempo, inteso non come unità di misura bensì come spazio entro cui costruire relazioni, rappresentazioni e conoscenze. L'insieme di queste tre variabili costituisce l'agentività di una persona, o meglio la rappresentazione di agentività che un agente attribuisce alla sua situazione e al contesto. Nel carcere divengono perciò importanti due variabili nella definizione dello spazio e del tempo: la componente lavorativa a cui hanno fatto riferimento gli estratti precedenti e quella affettiva, come emerge dal breve estratto di una detenuta, che parlava del rapporto con il suo ex-fidanzato prima di entrare in carcere. Il seguente estratto, che rappresenta un collegamento analitico tra discorsi prodotti dentro e fuori carcere, fa riferimento ad un aspetto fondamentale dell'agentività: la libertà di amare!

Quest'ultima, in quanto la funzione del sistema penitenziario prevede un allontanamento spaziale da tutti gli attori significativi della propria vita, proprio per pervenire il più possibile qualunque possibilità di ricostruire quel sistema di contatti associati all'iter dolente del recluso, diviene una mancanza di quegli aspetti indispensabili della propria identità che sono caratterizzati dalla prossimità affettiva dell'altro.

L'identità di genere, oltre al contesto e il linguaggio, risente anche e forse soprattutto da una serie di gesti quotidiani, ossia espedienti di decoro, mediante cui si attribuisce un senso e dunque una legittimazione alla propria rappresentazione di genere.

Estratto 6: Detenuta 5

1. mi sentivo una principessa. mi portava da mangiare a
2. letto, tanti fiori mi regalava, mi ha comprato tanti
3. vestiti nuovi

I «fiori» (riga 2) e i «vestiti» (riga 3) potrebbero essere considerati degli *artefatti affettivi* pur di enfatizzare e dunque riconoscere quotidianamente un'identità di genere declinata al femminile, così come le attenzioni comunicate mediante gesti: mi portava da mangiare a letto (righe 1/2). Questi espedienti di decoro, culturalmente associati a comunicazioni affettive, acquisiscono un significato relazionale attraverso un gesto di connotazione quotidiana: il regalo. Il dono, infatti, rappresenta nella cultura occidentale una dimostrazione d'affetto al fine di comunicare un riconoscimento *dell'altro all'altro* (Mantovani, 2005).

Alessandro Salvini (1999), parlando della sua esperienza da terapeuta nell'interagire con persone trans, sottolinea proprio l'importanza del gesto quotidiano nel riconoscere l'identità dell'altro. Questo gesto, oltre al regalo, può anche consistere in un apprezzamento comunicativo e quindi di natura prettamente simbolica: il complimento. Egli afferma, infatti, che durante un colloquio fece strategicamente notare la sua attenzione verso elementi di decoro, socialmente identificati con sistemi di significati declinati al femminile; in tal caso l'abbigliamento e i gioielli: «Credo come tutti che queste amestiste siano in sintonia con il colore del suo vestito» (Salvini, 1999, p. 265).

Commentando, lo psicologo ribadisce la funzione sociale degli elementi di decoro pur di sottolineare metaforicamente un bisogno di conferma della propria identità:

Ho risposto (...) ad una richiesta di conferma al bisogno di Miriam di sentire in che misura riconoscevo le possibilità seduttive della sua femminilità, sfruttando l'eco sul piano della sua rappresentazione interiore (Salvini, 1999, p. 265).

Tale rappresentazione di sé, emerge, infatti da un insieme di gesti quotidiani negoziati nell'interazione con gli altri attori. *Fiori e vestiti*, sebbene siano degli oggetti, divengono nella situatività dei posizionamenti nel qui ed ora *Rappresentazioni sociali*, attorno cui si costruisce un senso di sé in quanto identità genderizzata.

Sul piano affettivo, mediante delle attenzioni particolari, si rafforza una rappresentazione di sé come donna, discorsivamente circoscritta da immagini culturali legati all'universo femminile: «mi sentivo una principessa» (riga 1). Questo sentirsi viziata e coccolata, diviene una pratica

affettiva, che delinea a livello quotidiano gli invisibili confini tra sistemi di rappresentazioni e costrutti di identità.

Il genere narrativo che emerge da questo resoconto è lessicalmente pervaso da figure retoriche descrittive che richiamano esempi di vissuti personali e quindi situati. Il ricorso all'esemplificazione, piuttosto che il ricorso alla reificazione, tipica di un discorso normativo, denota un enunciato di tangibilità e concretezza.

Contesto ospedaliero brasiliano

Come ribadito nell'introduzione, non solo le carceri, ma anche gli ospedali possono essere considerati contesti fortemente istituzionalizzati, inquanto sottostanno a una logica strutturale, organizzativa e funzionale che risente di schemi normativi e costituzionali profondamente ancorati all'ordine sociale e simbolico delle macrostrutture culturali e ideologiche di uno specifico contesto geopolitico di riferimento (Goffman, 1959/1969). Turni, vincoli e obblighi di permanenza, come nel caso dei ricoveri a lunga degenza o dei TSO (trattamenti sanitari obbligatori), riducono veemente i margini di agentività dell'utenza (i pazienti). Anche le possibilità di poter rivendicare un'identità di genere che si discosta dall'ancestrale antinomia del dualismo sessuale ed eteronormativo, risente dei vincoli normativi di un contesto, che similmente alle carceri, viene gestito seguendo l'ordine costituzionale vigente (esistono reparti maschili e femminili, pratiche cliniche specificamente destinate a utenti di ambedue i sessi, ecc.).

Dalle interviste con gli utenti transi, sono emersi diversi resoconti rispetto all'inefficienza del sistema sanitario rispetto alle pratiche di interazione con le persone trans, che spesso sfociano in comportamenti transfobici. Molte, infatti, sono le denunce sporte da parte dell'utenza trans, indicando una mancanza di politiche pubbliche adeguate, nonché la carenza di specifici programmi formativi rivolti agli operatori sanitari (Rocon et al., 2019; Rocon et al., 2020).

Estratto 7: Utente 1

1. nunca foi possível fazer uma..., completar o número de *non è mai stato possibile, fare..., arrivare a un numero*
2. médicos que era exigência para se criar um grupo de médicos *di medici sufficienti, che era un'esigenza per creare un gruppo di medici*
3. para não só atendimentos ambulatoriais, como hormonais, mas *non solo per l'assistenza ambulatoria, come (terapie ormonali)¹, ma*

4. para fazer a própria cirurgia transexuail das pessoas. Então
per fare la propria chirurgia di riassegnazione sessuale. Quindi
5. eu tive que buscar..., a gente teve que buscar..., as pessoas
dovevo rivolgermi..., noi dobbiamo rivolgerci, alle persone
6. que estavam comigo que buscavam essa cirurgia, a gente teve
che stavano con me per cercare questa chirurgia, noi dobbiamo
7. que buscar em outro local.
per forza cercare (assistenza) presso un altro centro

Nota: ¹Parola a cui l'interlocutore si riferisce implicitamente, ma non consta nell'originale in portoghese

Pregiudizi e discriminazione risultano tra le cause di una soglia piuttosto esigua di utenti trans, rispetto al numero complessivo di questa popolazione, che si rivolge presso i servizi sanitari, anche di fronte a situazioni di assoluta emergenza (Preu & Brito, 2019; Rocon et al., 2016; Rocon et al., 2020). Le persone intervistate hanno ribadito più volte quanto sia indispensabile poter contare sulla presenza di professionisti adeguatamente preparati per interagire con le persone trans. Assistenze specializzate e pratiche cliniche rispettose dovrebbero essere implementate nelle routine quotidiane delle prestazioni sanitarie per garantire il riconoscimento delle identità di genere non binarie. Da questo punto di vista, i servizi ospedalieri di Brasília sono stati considerati all'avanguardia e più volte citati come esempi da parte della comunità scientifica (Monteiro et al., 2019), anche se durante le pratiche di interazione quotidiana, situazioni ambigue e incomprensioni reciproche, continuano essere piuttosto frequenti.

Estratto 8: Utente 2

1. Assim fica até meio exótico, tipo como lidar com pessoas
Così sembra quasi qualcosa di esotico, come aver a che fare con persone
2. trans, mas acho que é importante que as pessoas saibam o
trans, ma credo che sia importante che le persone sappiano
3. mínimo dessa questão de gênero, até porque as pessoas cis,
un minimo sulla questione di genere, anche perché le persone cis
4. elas parecem que não tem gênero, cis não é gênero, cis é o
sembrano di non avere un genere, cis non è genere, cis è ciò
5. comum, e aí você que é trans que está destoando, então se
che è la regola, e qui sei tu che sei trans che sei diverso
6. explique, né!?
quindi bisogna giustificarsi, vero!?

Quando si è di fronte a una norma, tutto ciò che si discosta da essa tende a essere omologato a una generale accezione di diversità (Fuchs et al., 2021; Louro, 2004). Le rappresentazioni sociali delle persone trans sono, di fatto, tuttora permeate da una forte percezione di cisnormatività e ciò si evince chiaramente dal trattamento sanitario rivolto a questa utenza. Un'adeguata conoscenza rispetto ai processi di rivendicazione soggettiva delle identità di genere risulta del tutto assente nei contesti ospedalieri.

Qualora, di fatto, non è possibile prendere le distanze dall'egemonica concezione di cisnormatività (e/o eteronormatività), difficilmente si possono avviare dibattiti critici sulle identità di genere, unitamente all'importanza di implementare politiche di sensibilizzazione riguardo a questa questione all'interno dei servizi sanitari. Ciò comporta una sovrapposizione tra ciò che rientra nell'etichetta normativizzante del cosiddetto «naturalmente dato», impedendo di poter accedere a una comprensione più ampia rispetto a concezioni biodeterministiche, fortemente ancorate a schemi ideologici, normativi e simbolici (Fuchs et al., 2021; Jesus, 2012a; Louro, 2004; Rocon et al., 2019). Un tale disinteresse incide sulla mancanza di informazioni che spesso aumentano il pregiudizio e, di conseguenza, accentuano atteggiamenti e comportamenti transfobici durante le pratiche assistenziali rivolte all'utenza trans negli ospedali (Rocon et al., 2018; Silva et al., 2017).

Estratto 9: Utente 2

1. Eu já tenho que chegar me colocando, eu sou a Nathália, eu
Quando arrivo sono io che mi devo posizionare, io sono Nathália,
2. sou uma pessoa trans, tipo, pessoas cis não precisam fazer
sono una persona trans, del tipo, le persone cis non devono fare
3. isso, «oh não, eu sou cis».... Enfim, quero esse tratamento, e
questo, «oh no, io sono cis».... Infine, desidero questo trattamento,
4. por aí vai...
così sono a posto...

Al di là del contesto sanitario, l'autoidentificazione di genere riveste un ruolo centrale nella vita delle persone trans. Lungo le interviste, le persone trans fanno spesso riferimento a quanto esse soffrono il fatto di dover giustificare la propria rivendicazione soggettiva di genere. Dal breve estratto sopracitato si evince che, contrariamente alle persone cisgender, la persona trans si trova costretta a evidenziare la sua diversità in termini di identità di genere. Tale posizione rappresenta un filo conduttore sia lungo le interviste con gli utenti trans nei contesti ospedalieri brasiliani, sia con quelle

realizzate nelle carceri italiane (vedi Estratto 1). Il mancato riconoscimento dell'identità di genere delle persone, spesso connotato di transfobia, esercita spesso un'influenza forte sulle decisioni di sottoporsi a trattamenti di chirurgia plastica molte volte estremamente incisivi, proprio per evitare processi di etichettamento e stigmatizzazione (Rocon et al., 2019; Rocon et al., 2020; Silva et al., 2017). L'estratto successivo, preso dall'intervista di un uomo trans, rispecchia nitidamente quanto risulti importante modificare il proprio aspetto pur di passare inosservati, in netta dissonanza quindi rispetto a scelte più soggettive ed egosintoniche:

Estratto 10: Utente 3

1. E, pra gente a questão da passabilidade é muito importante. A *Per noi la questione di passare inosservati è molto importante.*
2. vontade de fazer a mamoplastia masculinizadora, a vontade de *La volontà di sottoporsi alla mastectomia masculinizzante, la*
3. ter barba, a vontade de ficar forte, a vontade de passar *volontà di avere una barba, la volontà di essere forti, la*
4. mesmo por um cara cis, porque essa é a nossa vontade, tá. *volontà di essere considerati un tipo cis, perché questa è la nostra volontà, capisci.*

L'adozione del proprio nome sociale (in Brasile si riferisce al nome dichiarato dalla persona, indipendentemente da quello registrato all'atto di nascita) e l'uso del genere grammaticale adeguato nell'interazione con persone trans, hanno segnato un traguardo significativo per i diritti umani in Brasile (Jesus, 2012a; Jesus, 2013; Silva et al., 2017), dal momento che le persone cisgender non hanno bisogno di dover lottare per il riconoscimento della propria identità di genere (Fuchs et al., 2021).

Pur avendo superato molte difficoltà, in particolare durante i decenni successivi alla dittatura militare brasiliana, la lotta per la conquista di diritti e pari opportunità per la popolazione trans in Brasile rappresenta tuttora una causa interminabile e un traguardo quasi irraggiungibile (Rocon et al., 2018).

Estratto 11: Utente 4

1. Quando eu troquei meu nome já tinham várias outras travestis *Quando ho cambiato il mio nome, ci sono state varie altre persone trans*
2. que chegaram a trocar, mas eu não queria trocar por causa

che sono arrivate a cambiare (il loro nome), ma io non volevo cambiare perché

3. que eu estava sem dinheiro, não tinha dinheiro pra trocar, *non avevo soldi, non avevo soldi per cambiare (il nome),*
4. eu tinha que pagar uma taxa. Hoje eu paguei uma taxa e eu *dovevo pagare una tassa. Oggi ho pagato una tassa e ho*
5. troquei o meu nome, foi até tranquilo... troquei o meu nome *cambiato il mio nome, è stato persino tranquillo... ho cambiato*
6. todinho, graças a Deus. *il mio nome completo, grazie a Dio.*

Al di là che la legislazione brasiliana preveda la possibilità di poter rettificare il proprio nome assegnato all'atto di nascita, tale processo risulta ancora piuttosto difficoltoso e ostacolato, specialmente per le persone di precaria estrazione socioeconomica (Preu & Brito, 2019).

Pur con i diritti garantiti dalla legge, le persone trans continuano a riportare frequenti esposizioni a situazioni discriminatorie quando si trovano a interagire con gli operatori e i professionisti del sistema sanitario nazionale (Rocon et al., 2018; Rocon et al., 2020; Silva et al., 2017), come dimostrato dal seguente estratto da parte di un uomo trans.

Estratto 12: Utente 3

1. Eu fui fazer uma cirurgia de pedra na vesícula e eu disse *Sono andato a fare una chirurgia per un calcolo nella vescicola*
2. para o profissional de saúde: olha, eu sou um cara trans e *e dissi all'operatore sanitario: guarda, sono un tipo trans*
3. e na hora de fazer a cirurgia também, etive que avisar o pessoal *e anche quando sono andato a fare la chirurgia, dovevo avvisare*
4. que ia fazer cirurgia, falei: opa, peraí, antes de tirar minha *che stava facendo una chirurgia, quindi dissi: allora, prima di*
5. roupa aqui, eu sou um cara trans, aí o cara falou: oh, importante, *vestiti, io sono un tipo trans, l'operatore rispose: ah,*
6. não sabíamos, não imaginava, bem lembrado *che importante, non sapevamo, non immaginavamo, grazie per*
ricordare

I vissuti delle persone trans costituiscono uno scenario di vulnerabilità socioculturale, profondamente ancorato nel tessuto storico brasiliano (Jesus, 2013; Monteiro et al., 2019).

Le violenze transfobiche risultano per lo più conseguenti da una struttura cisnormativa, tendenzialmente avverse nei confronti delle persone LGBT e tutto che rappresenta la loro dignità soggettiva e intersoggettiva (Fuchs et al., 2021; Louro, 2004; Rocon et al., 2018; Rocon et al., 2019; Silva et al., 2017). La mancanza di politiche sociali e di campagne di sensibilizzazione confermano questo scenario (Preu & Brito, 2019). Nonostante i servizi sanitari pubblici rappresentino un diritto costituzionale in Brasile, principi quali uguaglianza, universalità e pari opportunità si limitano spesso a delle retoriche formali, senza entrare a pieno nei protocolli di assistenza rivolta alle persone trans e, in generale, a tutte quelle utenze in situazioni di vulnerabilità (Mello et al., 2011; Oliveira et al., 2019; Socías et al., 2014; Souza et al., 2014).

Tuttavia, non tutte le esperienze riportate dalle persone trans intervistate sono state del tutto negative. È stato, infatti, ribadito che al di là delle situazioni ostili spesso riscontrate all'interno delle strutture di assistenza sanitaria, alcuni professionisti si mostravano adeguatamente preparati, vantando un conoscenza tecnico appropriato rispetto alle terminologie, le concettualizzazioni e la realtà socioculturale delle persone trans. Questi resoconti riguardavano principalmente i servizi specializzati per offrire assistenza all'utenza trans e/o professionisti con conoscenze ed esperienze personali rispetto alla realtà (inter)soggettiva delle persone LGBT.

Infine, è stato fatto riferimento all'importanza dei gruppi terapeutici, intesi come spazi di ascolto, condivisione e accoglimento, messi a disposizione da alcune unità sociosanitarie per l'utenza trans. Ciò ha dimostrato che la presenza di un clima di riconoscimento rispetto alla soggettività delle esperienze di genere non binarie, favorisce una maggior fiducia da parte dell'utenza trans rispetto ai servizi di assistenza messi a disposizione da parte del sistema sanitario nazionale (Mello et al., 2011; Rocon et al., 2020).

Considerazioni comparative tra contesto penitenziario italiano e ospedaliero brasiliano

I risultati dimostrano come le realtà sociali siano situate entro coordinate normative e temporali e quanto le esperienze si sviluppino nell'interazione tra contesto e (meta)artefatti.

Questi processi di interazione risultano, di fatto, enfatizzati all'interno delle istituzioni totali. L'identità individuale rischia di essere atrofizzata e omologata rispetto a categorie di significati e regole organizzative, definite dalle classi sociali dominanti. Le diverse produzioni discorsive, espressione di distinti modi di significazione, scaturirebbero da una dif-

ferente modalità di interazione tra le persone trans e il dominio eteronormativo (Schilt, 2006, Ward & Schneider, 2009).

In riferimento a ciò sono state indagate le dinamiche organizzative e i vissuti relazionali che si sviluppano in contesti ad alto funzionamento normativo, il Nuovo Complesso Penitenziario (NCP) di Firenze-Sollicciano e il carcere di Belluno-Baldenich, in un particolare sottogruppo della popolazione detenuta: la sezione transgender per quanto riguarda la realtà italiana, e l'ospedale universitario di Brasília rispetto all'interazione tra utenza trans e operatori sanitari, concernente la realtà brasiliana. Sono state analizzate le modalità di posizionamento delle persone trans rispetto alla più ampia cornice ideologico-culturale, alle strutture, all'organizzazione penitenziaria e ospedaliera, quanto ai (meta)artefatti che mediano le interazioni (il linguaggio).

Si sono osservati diversi posizionamenti discorsivi, in stretta relazione con differenti rappresentazioni di status e ruolo che cambiano a seconda del livello di affiliazione con il contesto. La variabilità dei repertori discorsivi fa riferimento a differenti modalità di interazione intersoggettiva, con i rispettivi gradi di agentività, potere, istruzione ed esperienza. I membri, infatti, che interagiscono all'interno di un medesimo contesto temporalmente circoscritto, producono un peculiare genere narrativo (Wodak & Weiss, 2005).

Un altro elemento rilevante è stato riscontrato nelle spesso discordanti descrizioni del contesto da parte delle persone intervistate, in quanto le varie prospettive discorsive possono essere comprese come differenti modalità di posizionamento entro uno stesso contesto. Le discrasie tra norme istituzionali, regole sociali, prassi socioassistenziali e vissuti affettivi e personali sono, infatti, spesso difficili da affrontare e da risolvere, soprattutto all'interno di contesti a elevato funzionamento normativo, quali carceri e ospedali.

9. Dall'analisi si è potuto evincere che, al di là delle differenze strutturali, in termini culturali e istituzionali, delle due realtà (circuiti carcerario e rete ospedaliera) prese in considerazione per la presente ricerca, continua a prevalere una diffusa prospettiva bio-deterministica rispetto al margine di agentività entro cui è possibile rivendicare un'autentica rappresentazione soggettiva di sé.

Coloro, la cui identità di genere non (cor)risponde alle prerogative egemoniche del binarismo sessuale, si trovano relegate all'interno di una situazione di stallo storico-normativo che privilegia l'affiliazione a un

modello duale, tipico di una visione positivista, materialistica e meccanomorfa della realtà.

Nel caso specifico delle donne trans recluse presso le carceri italiane emerge un intreccio tra diverse accezioni stigmatizzanti, in quanto emarginate per il reato commesso, escluse per la rivendicazione di un'identità di genere non-binaria, nonché discriminate per la spesso precaria classe sociodemografica di appartenenza, associando i percorsi identitari da esse rivendicati a una rigorosa visione medicalizzante e, dunque, patologizzante, spesso sovrapponendo impropriamente i loro trascorsi devianti (l'infrazione) ad un presunto e infondato disturbo del comportamento sessuale (il genere non-binario).

Per quanto invece riguarda le e gli utenti trans della rete ospedaliera pubblica brasiliana, il sistema sanitario sovraccarico e saturato, specialmente in seguito ai devastanti effetti provocati dalla pandemia del virus Sars-Cov-2, non riesce a implementare politiche e servizi sociali adeguati al fine di rispondere alle esigenze particolari della popolazione trans in trattamento clinico.

La discrepanza a tutt'oggi consistente tra paradigmi binario-modernisti e soggettività post-moderna risulta ampiamente diffusa lungo tutti i livelli d'interazione nelle società contemporanee. La visione patologizzante rispetto a vissuti in netta dissonanza con il modello simbolico-normativo di riferimento, evidenzia quanto il sapere scientifico sia ancora piuttosto imbevuto di senso comune, il che promuove, più che superare, rappresentazioni sociali culturalmente circoscritte e, di conseguenza, normativamente legittimate.

I risultati sottolineano quanto i costrutti di identità fossero processi permeabili, i quali non possono essere intesi come dimensioni monolitiche (Mantovani, 2005). Risulterebbe perciò riduttivo considerare la violenza di genere come una mera correlazione tra diseguaglianze fisiche o culturali. È l'egemonia del discorso a generare sistemi di potere e violenza piuttosto che le differenze di genere in sé (Foucault, 1975/1993).

La disparità di genere diventa dunque uno strumento e una pratica di potere, socialmente legittimata e promossa, al fine di salvaguardare e difendere un'egemonica rappresentazione della realtà culturale (Bourdieu, 1980/2005), per cui il dominio maschile costituisce una matrice simbolica e normativa per (ri)produrre, preservare e tutelare delle solide gerarchie autocratiche fondate sulla disuguaglianza, discriminazione e violenza di genere.

Riferimenti bibliografici

- BAUMAN, Z. (2001). *The Bauman reader*. Oxford: Blackwell. Trad. it., *Globalizzazione e Glocalizzazione*. Roma, 2005
- BERGER, P.L., LUCKMANN T., (1966), *The social construction of reality*. New York. Trad. it., *La realtà come costruzione sociale*. Bologna, 1969
- BOURDIEU, P. (1980). *Le sens pratique*. Paris. Trad. it., *Il senso pratico*. Roma, 2005
- BUTLER, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York. Trad. it., *Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio*. Milano, 2004
- COLE, M. (1995). *Culture and cognitive development: From cross-cultural research to creating systems of cultural mediation*. *Culture & Psychology*, 1(1), 25-54. <https://doi.org/10.1177/1354067X9511003>
- FAIRCLOUGH, N. (2006). *Language and Globalization*, London
- FOUCAULT, M. (1969). *L'Archéologie du savoir*. Paris. Trad. it., *L'archeologia del sapere*. Milano, 1971
- FOUCAULT, M. (1975). *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris. Trad. it., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*. Torino, 1993
- FUCHS, J.J.B., HINING, A.P.S., TONELI, M.J.F. (2021). *Psicologia e Cisnormatividade*. *Psicologia & Sociedade*, 33(e220944). <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2021v33220944>
- GOFFMAN, E. (1959). *The perception of self in everyday life*. New York. Trad. it., *La vita quotidiana come rappresentazione*. Bologna, 1969
- Goffman, E. (1961). *Asylums, Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Immates*. New York. Trad. it., *Asylums*. Torino, 2003
- GOFFMAN, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York. Trad. it., *Stigma l'Identità negata*. Milano, 1983
- GOFFMAN, E. (1974). *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experiences*. Boston. Trad. it., I. Matteucci (a cura di), *Frame Analysis. L'organizzazione dell'Esperienza*. Roma, 2006
- GOFFMAN, E. (1977). *The Arrangement between the sexes*. *Theory and Society*, 4(3), 301-331. Trad. it., *Il rapporto tra i sessi*. Roma, 2009
- HOCHDORN, A., FALEIROS, V.P., VALERIO, P., VITELLI, R. (2018). *Narratives of Transgender People Detained in Prison: The Role Played by the Utterances "Not" (as a Feeling of Hetero- and Auto-rejection) and "Exist" (as a Feeling of Hetero- and Auto-acceptance) for the Construction of a Discursive Self. A Suggestion of Goals and Strategies for Psychological Counseling*. *Frontiers in Psychology*, 8(2367). <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02367>
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB-UnB). (2020). *Plano Diretor Estratégico 2021 – 2023*. Brasília, DF. Recuperado em 24 de setembro de 2022, de https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hub-unb/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-e-acoes/pde-2021-2023_090221.pdf
- JEFFERSON, G., SACKS H. (1995). *Lectures on conversation, vol. 1 & 2*. Oxford
- JESUS, J.G. (2012). *Orientações sobre identidade de gênero: Conceitos e termos* (2ª ed). Brasília

- JESUS, J.G. (2013). *Transfobia e crimes de ódio: Assassinatos de pessoas transgênero como genocídio*. História Agora, 16, 101-123
- LABOV, E., WALETZKY, J. (1967). *Narrative analysis: Oral versions of experiences*. In Helm, J. (a cura di), *Essays on the verbal and visual arts* (pp. 286-338). Seattle
- LOURO, G.L. (2004). *Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer*. Belo Horizonte
- OLIVEIRA, B.P., SILVA, M.A.S., SOUZA, M.S. (2019). *O direito à saúde de pessoas trans no Distrito Federal: entre o direito de existir e o direito à equidade*. *Cadernos Ibero-Americanos De Direito Sanitário*, 8(1), 10–25. <https://doi.org/10.17566/ciads.v8i1.502>
- MANTOVANI, G. (1996). *Social context in HCI: A new framework for mental models, cooperation, and communication*. *Cognitive Science*, 20, 237-269. [https://doi.org/10.1016/S0364-0213\(99\)80007-X](https://doi.org/10.1016/S0364-0213(99)80007-X)
- MANTOVANI, G. (2005). *L'Elefante invisibile. Percorsi di Psicologia Culturale* (2° edizione). Firenze
- MEAD, G.H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago. Trad. it., *Mente, Sé e Società*. Firenze, 1972
- MELLO, L., PERILO, M., BRAZ, C.A., PEDROSA, C. (2011). *Políticas de saúde para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil: em busca de universalidade, integralidade e equidade*. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, 9, 7-28. <https://doi.org/10.1590/S1984-64872011000400002>
- MININNI, G. (2008). *Psicosemiotica dell'organizzazione*. In A. Manuti, G. Mininni (a cura di) *Il senso dell'organizzazione. Lo sguardo della psicologia culturale*. Roma
- MONTEIRO, S., BRIGEIRO, M., BARBOSA, R.M. (2019). *Saúde e direitos da população trans*. *Cadernos de Saúde Pública*, 35(4). <https://doi.org/10.1590/0102-311x00047119>
- PREU, R. DE O., BRITO, C.F. (2018). *A Questão Trans no Cenário Brasileiro*. *Revista Periódica*, 1(10), 95–117. <https://doi.org/10.9771/peri.v1i10.27809>
- ROCON, P.C., RODRIGUES, A., ZAMBONI, J., PEDRINI, M.D. (2016). *Dificuldades vividas por pessoas trans no acesso ao Sistema Único de Saúde*. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(8), 2517–2526. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015218.14362015>
- ROCON, P.C., SODRÉ, F., RODRIGUES, A., BARROS, M.E.B.D., WANDEKOKEN, K.D. (2019). *Desafios enfrentados por pessoas trans para acessar o processo transsexualizador do Sistema Único de Saúde*. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, 23. <https://doi.org/10.1590/interface.180633>
- ROCON, P.C., WANDEKOKEN, K.D., BARROS, M.E.B.D., DUARTE, M.J.O., SODRÉ, F. (2020). *Acesso à Saúde pela População Trans no Brasil: Nas Entrelinhas da Revisão Integrativa*. *Trabalho, Educação E Saúde*, 18(1), e0023469. <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00234>
- SALVINI, A. (1999). *Transsexualismo e Riorganizzazione della Rappresentazione di sé: un punto di vista clinico*. *Rivista di Sessuologia*, 23(3), 257-268
- SCHILT, K., (2006). *Just one of the guys? How transmen make gender visible at work*. *Gender & Society*, 20(4), 465-90. <https://doi.org/10.1177/0891243206288077>

- SILVA, L.K.M., SILVA, A.L.M.A., COELHO, A.A., MARTINIANO, C.S. (2017). *Uso do nome social no Sistema Único de Saúde: elementos para o debate sobre a assistência prestada a travestis e transexuais*. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 27(3), 835-846. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312017000300023>
- SOCÍAS, M. E., MARSHALL, B.D., ARÍSTEGUI, I., ROMERO, M., CAHN, P., KERR, T., SUED, O. (2014). *Factors associated with healthcare avoidance among transgender women in Argentina*. *International Journal for Equity in Health*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-014-0081-7>
- SOUZA, M.H.T.D., SIGNORELLI, M.C., COVIELLO, D.M., PEREIRA, P.P.G. (2014). *Itinerários terapêuticos de travestis da região central do Rio Grande do Sul, Brasil*. *Ciência & Saúde Coletiva*, 19(7), 2277–2286. <https://doi.org/10.1590/1413-81232014197.10852013>
- TREICHER, P., KRAMARAE, C. (1983). *Women's talk in the ivory tower*. *Communication Quarterly*, 31(2), 118-132. <https://doi.org/10.1080/01463378309369495>
- VAN DIJK, T.A. (1993). *Principles of critical discourse analysis*. *Discourse & Society*, 4(2), 249-283. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>
- VYGOTSKIJ, L.S. (1934). *Myslenie i rec'*. Moskva: Gos. Soc.-Ekon. Izd., 1960. Trad. it., *Pensiero e Linguaggio*. Roma-Bari, 1990
- WARD, J., SCHNEIDER, B. (2009). *The Reaches of Heteronormativity: An Introduction*. *Gender & Society*, 23(4), 433-439. <https://doi.org/10.1177/0891243209340903>
- WEST, C., ZIMMERMAN, D.H. (1987). *Doing Gender*. *Gender & Society*, 1(2), 125-151. <https://doi.org/10.1177/0891243287001002002>
- WEST, C., ZIMMERMAN, D.H. (2009). *Accounting for Doing Gender*. *Gender & Society*, 23(1), 112-122. <https://doi.org/10.1177/0891243208326529>
- WITTGENSTEIN, L. (1922). *Tractatus Logico-Philosophicus: Logisch-philosophische Abhandlung*. London, 2012
- WODAK, R., WEISS, G. (2005). *Analyzing European Union Discourses*. In A New Agenda. In Wodak R., Chilton P., (a cura di), *(Critical) Discourse Analysis* (pp. 121-136). Amsterdam

NOTIZIE SUGLI AUTORI

ANDREINA ALFIERI, docente di Metodi e didattiche delle attività motorie presso l'Università Parthenope

FERDINANDO IVANO AMBRA, docente di Pedagogia sperimentale presso l'Università Parthenope

PASQUALINA BUONO, docente di Metodi e didattiche delle attività motorie presso l'Università Parthenope, componente del Consiglio direttivo del CIRB

ROBERTA CATALANO, docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, afferente al CIRB

LORENZO CHIEFFI, docente di Diritto pubblico e costituzionale presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, componente del Consiglio direttivo del CIRB

GIOVANNI CHIOLA, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

GIANPIERO COLETTA, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, afferente al CIRB

PAOLO COTTONE, docente di Psicologia Interculturale e Sociale presso l'Università degli Studi di Padova

RAFFAELLA CRISTIANO, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, afferente al CIRB

CARMEN DI CARLUCCIO, docente di Diritto del lavoro presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, afferente al CIRB

FRANCESCA DI LELLA, docente di Biodiritto presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, afferente al CIRB

ROGERIO DONNINI, docente di Diritto civile presso la Pontificia Università Cattolica di San Paolo (PUC-SP) – Brasile

DANIELA FALANGA, Arcigay Nazionale

CARMELA FERRARA, dottore di ricerca in Mind, Gender and Language

EMANUELA FURRAMANI, docente di Diritto penale e diritto penale internazionale presso l'Università "Luigj Gurakuqi", Shkodër (Albania)

FRANCESCO GARZILLO, Psicologo/Psicoterapeuta, PhD in Gender Studies, Dirigente Psicologo Asl Napoli 1 Centro

GIANLUCA GENTILE, docente di Diritto penale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, afferente al CIRB

ALESSIA GIACOMARDO, Psicologa/Psicoterapeuta, Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli

PASQUALE GIUSTIANI, docente emerito di Filosofia Teoretica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – Sez. San Tommaso d'Aquino di Napoli, componente del Consiglio direttivo del CIRB

GIANLUCA GUIDA, Direttore del Centro Europeo di Studi sulla Devianza e sulla Criminalità Minorile di Nisida e docente di Pedagogia penitenziaria e della devianza presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale-Sezione San Tommaso d'Aquino

ALEXANDER HOCHDORN, assegnista di ricerca presso l'Università di Brasília (Brasile)

MARIA LUISA IAVARONE, docente di Pedagogia sperimentale presso l'Università Parthenope

FABIO IGLESIAS, docente di Metodi di ricerca in Psicologia Clinica presso l'Università di Brasília (Brasile)

VITULIA IVONE, docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Salerno, componente del Consiglio direttivo del CIRB

LUIGI KALB, docente di Procedura penale presso l'Università di Salerno, componente della Commissione scientifica del CIRB

FRANCESCO LUCREZI, docente di Diritto romano presso l'Università di Salerno, componente del Consiglio direttivo del CIRB

ALESSIA MACCARO, ricercatrice di Bioetica presso l'Università di Warwick (UK), aderente al CIRB

FILOMENA MAZZEO, docente di Metodi e didattiche delle attività sportive presso l'Università Parthenope

RAFAEL OLIVEIRA, dottorando di ricerca presso l'Università di Brasília (Brasile)

EDUARDO OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, docente di Medicina Legale presso l'Università di Murcia (Spagna), componente del Centro di Studi in Biodiritto dell'Università di Murcia

MARIANNA PIGNATA, docente di Storia delle codificazioni presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli

FRANCESCO ROSSI, docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, afferente al CIRB

RAFFAELE SANTORO, docente di Diritto ecclesiastico e interculturale presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli

SARA SCHETTER, Psicologa/Psicoterapeuta, docente di filosofia e scienze umane presso il MIUR

FABIO SCHIATTARELLA, Assistente Sociale Specialista, Giudice Onorario presso Tribunale dei Minori di Napoli

PAOLO SIANI, medico pediatra, Deputato della Repubblica Italiana per la XVIII legislatura

CONCETTA SORRENTINO, Psicologa/Psicoterapeuta

PAOLO VALERIO, Presidente Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, professore onorario di Psicologia Clinica e presidente Onorario Centro SInAPSi – Università degli Studi di Napoli Federico II, afferente al CIRB

ROBERTO VITELLI, docente di Psicologia clinica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II



QUADERNI DI BIOETICA





1. *Il bambino che viene dal freddo. Riflessioni bioetiche sulla fecondazione artificiale*, a cura di A. Nunziante Cesàro, Franco Angeli, Milano, 2000
2. *Etica della salute e "terapie non convenzionali"*, Atti del Convegno di Napoli (29/30 novembre e 1° dicembre 2000), a cura di L. Melillo, Quaderno n. 1, Giannini, Napoli, 2002
3. *Ricerche di bioetica*, a cura di M. Coltorti, Quaderno n. 2, Giannini, Napoli, 2004
4. *Medicina ed etica di fine vita*, Atti del Convegno di Napoli (22/24 aprile 2002), a cura di M. Coltorti, Quaderno n. 3, Giannini, Napoli, 2004
5. *Il multiculturalismo nel dibattito bioetico*, a cura di L. Chieffi, Quaderno n. 4, Giappichelli, Torino, 2005
6. *La cura delle donne*, Atti del Convegno di Napoli (27-29 ottobre 2004), a cura di R. Bonito Oliva, Quaderno n. 5, Meltemi, Roma, 2006
7. *Percorsi tra bioetica e diritto. Alla ricerca di un bilanciamento*, a cura di L. Chieffi e P. Giustiniani, Quaderno n. 6, Giappichelli, Torino, 2010
8. Interuniversity Center for Bioethics Research, *Bioethical issues*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019

NUOVA SERIE

1. *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, a cura di L. Chieffi, Quaderno n. 1, Mimesis, Milano, 2012
2. *Identità in dialogo. La liberté des mers*, a cura di R. Bonito Oliva, Quaderno n. 2, Mimesis, Milano, 2012
3. *Bioetica e cura. L'alleanza terapeutica oggi*, a cura di L. Chieffi e A. Postigliola, Quaderno n. 3, Mimesis, Milano, 2014
4. *Bioetica, ambiente e alimentazione*, a cura di F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Quaderno n. 4, Mimesis, Milano, 2014
5. *Frontiere mobili. Implicazioni etiche della ricerca biotecnologica*, a cura di L. Chieffi, Quaderno n. 5, Mimesis, Milano, 2014
6. *Questioni di inizio vita. Italia e Spagna: esperienze in dialogo*, a cura di L. Chieffi e J.R. Salcedo Hernández, Quaderno n. 6, Mimesis, Milano, 2015
7. *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, a cura di L. Ferraro, F. Dicé, A. Postigliola, P. Valerio, Quaderno n. 7, Mimesis, Milano, 2016
8. *Biosfera, acqua, bellezza. Questioni di bioetica ambientale*, a cura di F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Quaderno n. 8, Mimesis, Milano, 2017
9. *Terzo tempo, fair play*, a cura di G. Valerio, M. Claysset, P. Valerio, Quaderno n. 9, Mimesis, Milano, 2017
10. *Dignità, libertà e ragione bioetica*, a cura di E. D'Antuono, Quaderno n. 10, Mimesis, Milano, 2018
11. *Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese*, a cura di L. Chieffi, Quaderno n. 11, Mimesis, Milano, 2018
12. *Il biosistema tra tecnica ed etica. Nuove questioni di bioetica ambientale*, a cura di F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Quaderno n. 12, Mimesis, Milano, 2018



13. Giovanni Chieffi, *Bioetica e complessità. Il punto di vista di un biologo*, Quaderno n. 13, Mimesis, Milano, 2020
14. Francesco Paolo Casavola, *De hominis dignitate. Scritti di bioetica*, a cura di Lorenzo Chieffi e Francesco Lucrezi, Quaderno n. 14, Mimesis, Milano, 2019
15. Pasquale Giustiniani, Lorella Parente (a cura di), *Diritti umani e diritti dell'ambiente. Verso nuovi confronti*, Quaderno n. 15, Mimesis, Milano, 2020
16. Raffaele Prodomo, *25 anni di bioetica a Napoli*, Quaderno n. 16, Mimesis, Milano, 2020
17. Gianluca Attademo, Carmela Bianco, Pasquale Giustiniani, Francesco Lucrezi (a cura di), *Sotto il segno della razza. Lo sterminio dei bambini. Giorno della Memoria 27 gennaio 2020*, Quaderno n. 17, Mimesis, Milano, 2021
18. Lorenzo Chieffi (a cura di), *L'emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico*, vol. 1, Quaderno n. 18, Mimesis, Milano, 2021
19. Lorenzo Chieffi (a cura di), *L'emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico*, vol. 2, Quaderno n. 19, Mimesis, Milano, 2021
20. Raffaele Prodomo e Alessia Maccaro (a cura di), *Le sfide del Covid-19 alla bioetica*, Quaderno n. 20, Mimesis, Milano, 2022
21. Andrea Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*



*Finito di stampare
nel mese di settembre 2023
da Puntoweb s.r.l. – Ariccia (RM)*